

PAGINA BIANCA

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

La seduta comincia alle 9,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bova, Colombo Vittorino, Nicolini, Simonacci e Pavone.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

AMODIO: « Modificazioni all'articolo 6 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali » (2993).

Sarà stampata e distribuita. Avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta di legge sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

**Svolgimento
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge.

Cominciamo da quella di iniziativa del deputato Tozzi Condivi:

« Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali » (2952).

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgerla.

TOZZI CONDIVI. Questa proposta di legge doveva essere approvata insieme con quella relativa ai dipendenti degli uffici del genio civile, il 16 dicembre scorso, in seno alla Commissione affari costituzionali in sede legislativa. Poiché non è stato presentato in tempo utile l'emendamento relativo, questa parte è rimasta scoperta.

Raccomando vivamente agli onorevoli colleghi di accordare la presa in considerazione,

considerato che sono a tutti note le carenze degli uffici tecnici di cui la mia proposta di legge si occupa. Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Tozzi Condivi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La Camera accorda altresì la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

BOLOGNA: « Istituzione di una sovrintendenza alle antichità per la Regione Friuli-Venezia Giulia » (2140);

BOLOGNA: « Proroga delle disposizioni circa il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste » (2264);

TOCCO, DELLA BRIOTTA, DI PRIMIO, LEPRE e BALDANI GUERRA: « Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 60 miliardi per l'approntamento e l'esecuzione di un piano di ristrutturazione, razionalizzazione e sviluppo dell'industria estrattiva » (2550).

La Camera accorda altresì l'urgenza alla proposta di legge n. 2550.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (2216), e della proposta di legge costituzionale Ballardini ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge costituzionale: Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Tren-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

tino-Alto Adige, e della proposta di legge costituzionale Ballardini ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana di ieri il relatore per la maggioranza ha espresso il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11.

Qual è il parere del Governo su tali emendamenti?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'interruzione verificatasi nel corso della seduta pomeridiana di ieri ha consentito forse riflessioni più approfondite su altri punti controversi del provvedimento, ma non ha dato motivo al Governo di modificare il proprio punto di vista contrario a tutti gli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 11.

Ad integrazione di quello che il relatore per la maggioranza ha affermato ieri e che il Governo condivide, vorrei ricordare alla Camera un particolare di cui forse ieri non abbiamo tenuto debito conto, e cioè che in discussione non vi è un solo provvedimento, ma ve ne sono due: il disegno di legge costituzionale che riguarda modificazioni ed integrazioni allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e la proposta di legge costituzionale, che reca la firma degli onorevoli Ballardini, Dietl, Helfer, Monti, Mitterdorfer, Piccoli, Pisoni, Riz e Scotoni, la quale chiede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 63 dello statuto, cioè il ripristino in pratica dell'articolo 53 — se non vado errato — del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, che risale addirittura al dicembre 1933. In quell'articolo si prevede la corresponsione da parte dei concessionari idroelettrici di un sovraccanone a favore dei comuni rivieraschi dei corsi d'acqua tributari dell'impianto produttivo.

Delle leggi successive, che adesso non sto qui a ricordare, hanno semplicemente precisato quale doveva essere la misura massima del sovraccanone a carico dei concessionari. Però il concetto è rimasto, ed è rimasto per tutta Italia, insieme con quell'idea del risarcimento che ha ieri spaventato — e ne comprendo per altro aspetto i motivi — l'onorevole Almirante. Ma è un'idea già implicita nella legislazione fascista.

Come ha ricordato ieri l'onorevole Ballardini, l'articolo 10 dello statuto, di cui quest'articolo 11 è una riproduzione e che incorpora

la proposta di legge costituzionale di cui si è detto, aveva una sua motivazione specifica: si riferiva a province dove esiste, come a Trento e a Bolzano, la più alta intensità di impianti idroelettrici di tutto il territorio nazionale, dove l'energia prodotta è per la quasi totalità utilizzata in altre regioni, dove gli impianti sono quasi tutti costruiti da imprese regionali.

L'onorevole Ballardini non ha ripetuto qui per brevità ciò che aveva per altro scritto nella sua relazione, vale a dire che l'articolo 10 finì per essere formulato in un modo che sembrava fatto apposta per consentirne l'elusione, cioè per consentire alle imprese un sistematico boicottaggio. Poche cifre danno un'idea dell'accaduto. La regione avrebbe dovuto incassare in 22 anni dai 14 ai 16 miliardi di lire 1948 nell'ipotesi che la potenza installata fosse rimasta quella del tempo. È invece raddoppiata, e quindi avrebbe dovuto fruttare alla regione dai 28 ai 32 miliardi: le ha dato invece 1 miliardo 300 milioni. Pertanto l'articolo 11 non fa che ripristinare il valore economico originario dell'articolo 10.

È vero che l'articolo 11 non si trova nel « pacchetto », ma non ci si trova perché si tratta di una rivendicazione che non ha attinenza con il contenuto dei sondaggi avviati dal Governo italiano nelle note direzioni, ma si riferisce ad un complesso di richieste che molto prima del « pacchetto » furono avanzate dal consiglio regionale tutto intero, e che, se non vado errato, furono recentemente ribadite dal voto unanime — quindi di tutti i gruppi presenti nel consiglio — dello stesso consiglio regionale.

Il fatto per cui si accolgono adesso queste richieste, in questo provvedimento, risolvendo un problema che non fu bene impostato nel 1948, è intuitivo. Ma vorrei aggiungere — mi rivolgo in particolare all'onorevole Ciccardini — che proprio l'averle inserite in questo contesto, e in considerazione di una situazione del tutto particolare, dovrebbe impedire quelle reazioni a catena che l'onorevole Mussa Ivaldi e l'onorevole Ciccardini paventano. Nulla vieta che queste norme siano modificate con legge ordinaria, come è del resto espressamente previsto più avanti nello stesso disegno, ma proprio il fatto di averle inserite in questo tipo di legge dovrebbe evitare quelle reazioni.

Ecco le ragioni per cui penso che non convenga ricorrere allo stralcio di questa specifica normativa. È anche per questo motivo che, nel confermare la contrarietà del Governo a tutti gli emendamenti presentati all'articolo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

lo 11, mi dichiaro pure contrario allo stralcio che è stato richiesto dall'onorevole Ciccardini.

PRESIDENTE. L'emendamento Mussa Ivaldi Vercelli 11. 1 è stato ritirato; così pure gli emendamenti Zamberletti 11. 2 e Ciccardini 11. 3, confluiti nell'emendamento Revelli 11. 4.

Onorevole Ciccardini, ella mantiene l'emendamento Revelli 11. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CICCARDINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, mantiene il suo emendamento 11. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIONDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 11. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 11, nel suo complesso, nel testo della Commissione.
(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ARMANI, *Segretario*, legge:

L'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla terza classe, e in quelle secondarie, è obbligatorio l'insegnamento della seconda

lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, addetto alle scuole in lingua tedesca, quello amministrativo delle segreterie delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche di lingua tedesca passano alle dipendenze della provincia di Bolzano.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata ».

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, a nome della Commissione a questo punto le propongo di volere accantonare la trattazione degli emendamenti all'articolo 12 giacché vi è ancora la necessità di approfondire alcuni aspetti relativi a tali emendamenti. Probabilmente questa breve riflessione potrà portare a risultati positivi.

PRESIDENTE. Questa volta, onorevole Ballardini, non assumo nessuna responsabilità e mi rimetto pertanto all'Assemblea.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, io avrei correttamente il diritto di oppormi alla proposta fatta. Per un riguardo alla volontà dell'Assemblea e soprattutto nella speranza, che è la nostra speranza, che la legge possa essere emendata in meglio almeno su questo punto, dichiaro che il gruppo del Movimento sociale italiano non parteciperà a questa votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta della Commissione di accantonare l'esame dell'articolo 12.

(È approvata).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ARMANI, *Segretario*, legge:

Al secondo comma dell'articolo 16 e all'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero della polizia locale, urbana e rurale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

13. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il nostro emendamento soppressivo dell'articolo 13 noi chiediamo che restino invariati gli articoli 16 e 17 dello Statuto. Per chiarire meglio la portata della innovazione che con l'articolo 13 si vuole introdurre, innovazione che non ha nessun motivo di essere se non quello del solito favore, uno dei tanti favori, che il Governo vuole fare alla *Volks-partei*, è necessario raffrontare il testo dei due articoli. L'articolo 13 recita: « Al secondo comma dell'articolo 16 e dell'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunte le seguenti

parole: " ovvero della polizia locale, urbana e rurale " ». L'articolo 16 dello Statuto recita: « I presidenti delle giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretricio ».

« Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale ».

Questo è il testo dell'attuale articolo 16. Che cosa chiede la nuova norma? Di aggiungere: « ovvero della polizia locale, urbana e rurale ».

L'attuale articolo 17 dello statuto così recita: « Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato ». Che cosa si propone di aggiungere? Si propone di aggiungere: « ovvero della polizia locale, urbana e rurale ».

La prima domanda che mi pongo è questa: se i presidenti delle giunte possono avvalersi della polizia dello Stato, perché dobbiamo dire: « ovvero della polizia locale, urbana e rurale »? Cioè se hanno il più, perché dobbiamo prevedere che possano servirsi di una polizia che conta molto meno? Di una polizia che è meno attrezzata e che ha compiti ben diversi?

Che cosa c'è (ecco il nostro ritornello) « sotto »? Per quale motivo dobbiamo ora dire che non basta la polizia dello Stato e che occorre anche la polizia locale, urbana e rurale? Non c'è una giustificazione logica a questa richiesta. La giustificazione però è politica: si vuole consentire alla *Volkspartei* di creare una particolare polizia propria, provinciale. Perché provinciale? Perché la polizia locale, urbana e rurale, è una polizia comunale; si sa quali sono i compiti di questa polizia. La provincia può servirsi di questa polizia solo se ne amplia i compiti e le funzioni, cioè se travolge i compiti e le funzioni di una polizia che ha competenze meramente locali, cioè comunali. In questo modo si crea quella nuova polizia provinciale che la *Volkspartei* reclama (ieri mi permettevo di elencare, tralasciando alcune cartelle, le forze paramilitari che la *Volkspartei* si è assicurata, si sta

assicurando e consolida) per aggiungerla alle forze che già esistono.

Io chiedo veramente in che modo si possa giustificare la richiesta di avvalersi, da parte dei presidenti delle giunte provinciali, della polizia locale, urbana e rurale, quando già hanno, per l'articolo 16 del vigente statuto, la facoltà di avvalersi della polizia dello Stato. Vorrei una spiegazione. Non essendo possibile chiarire il senso di questa richiesta sul piano logico, noi diamo una interpretazione politica e diciamo che a questo proposito non può farsi altro che un discorso politico.

I compiti propri, di istituto della polizia locale, urbana e rurale sono quelli di fare osservare i regolamenti comunali e di elevare le relative contravvenzioni. Questo è il compito proprio di una polizia locale, comunale, ovunque. È possibile che serva questa polizia ai compiti propri della provincia, di una provincia autonoma con queste potestà legislative? No. E allora la provincia per servirsi di quella polizia, deve per forza ampliarne i compiti e le funzioni, cioè deve creare un'altra polizia: la polizia provinciale. Quindi avremo la polizia dello Stato, quella locale, urbana e rurale e in mezzo una nuova polizia.

Non è scritto nell'articolo che si chiede l'istituzione di una nuova polizia, quella provinciale, ma la sostanza è questa. La regione e le province non potrebbero avvalersi della polizia comunale senza che una legge (e in questo caso sarebbe una legge provinciale, data la competenza in materia) allargasse i compiti di detti organi, stravolgendone i caratteri; altrimenti la regione e la provincia dovrebbero avvalersi di organi che hanno compiti minori rispetto a quelli che si vorrebbero loro affidare, al contrario di quanto avviene per la polizia dello Stato di cui già dispongono. In sostanza, al posto della polizia locale, che dipende dai comuni, si avrebbe una polizia provinciale, il che non è ammesso dal sistema delle autonomie stabilito dallo Statuto, ancorché riformato. Qui si vuol attuare, con una formula apparentemente innocua, una sostanziale riforma della struttura delle autonomie in Alto Adige. Si abbia il coraggio di dirlo. Si calpestano le autonomie degli enti autarchici minori, cioè dei comuni: si abbia il coraggio di presentare formule precise e ci si assuma le relative responsabilità. Per la proposta in discussione non c'è che una giustificazione politica, che mi rifiuto di credere l'Assemblea voglia approvare.

Per questi motivi ci permettiamo di caldeggiare l'approvazione del nostro emendamento.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 13 ?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, come ha già ricordato l'onorevole Franchi, il secondo comma dell'articolo 16 del vigente statuto attribuisce alla giunta provinciale delle due province il potere di polizia amministrativa, e quindi la facoltà di avvalersi degli organi di polizia per far rispettare i provvedimenti amministrativi adottati dalle giunte stesse. Ora, poiché già questo secondo comma del testo vigente, che recita: « possono avvalersi anche degli organi di polizia statale », sottintende che le province possano avvalersi, di regola, degli organi di polizia locale, solo al fine di rendere più esplicito il concetto si è ritenuto opportuno aggiungere le parole: « ovvero della polizia locale, urbana e rurale ».

Infatti, quando la giunta provinciale deve adottare un provvedimento di polizia amministrativa (come ad esempio un ordine di chiusura di un esercizio pubblico) anziché disturbare in ogni occasione un carabiniere o un agente di polizia, può ricorrere alla soluzione più pratica di valersi del vigile urbano o di un altro agente della polizia locale (per esempio, di un piccolo paese dove magari non si trovano i carabinieri né la polizia). Questa è una soluzione di praticità e di efficienza. Forse non era necessario neppure rendere esplicito il concetto; comunque, si è trattato semplicemente di renderlo più chiaro al fine di favorire la funzionalità amministrativa.

Per queste ragioni, signor Presidente, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario per le stesse ragioni già espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ARMANI, *Segretario*, legge:

Dopo l'articolo 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 16-bis:

« I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

14. 1. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo le parole: sono emanati, aggiungere le parole: salvo i casi d'urgenza.

14. 2. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, la materia dell'ordine pubblico richiederebbe un'ampia illustrazione, ma non mi lascerò tentare dall'argomento, soprattutto dal momento che il relatore per la maggioranza risponde, come ha fatto poco fa, senza neppure tener conto del fatto che la polizia locale ha esclusivamente il compito di far osservare regolamenti comunali, mentre la polizia di Stato non può adem-

piere all'esecuzione di provvedimenti della provincia.

È possibile, in materia di ordine pubblico, privare lo Stato del potere-dovere di intervenire con la dovuta tempestività, dato che il concetto di ordine pubblico non è quasi mai disgiunto dal concetto di urgenza? Si vuole consentire allo Stato di operare liberamente e con senso di responsabilità in tutti gli angoli del proprio territorio? No, anche in questo caso, ecco l'intoppo, l'intralcio: lo Stato opera, ma « sentito » qualcuno! Siamo proprio fuori dalla realtà! Ma il relatore per la maggioranza ci risponderà che tutto questo è ovvio.

Pongo, come al solito, a raffronto i testi e questa volta mi permetterò di leggere l'articolo 21 della vecchia proposta Tinzi. Dice l'articolo 14 del disegno di legge: « I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia e di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta ». Ma insomma, lo Stato interviene per sanare o addirittura salvare una situazione creata dalla « autorizzazione dei presidenti delle giunte provinciali »; lo Stato ritiene responsabilmente di dover intervenire, ma non può perché deve sentire colui che ha provocato l'occasione di questo intervento. Siamo veramente fuori della realtà: vogliamo impedire allo Stato di intervenire!

Ma per lei, onorevole Ballardini, tutto è ovvio. Come poco fa mi permettevo di dire, ella non si è accorto che la polizia locale ha compiti solo in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunali. Quando lei cita i provvedimenti della provincia, che poteri ha la polizia locale? Deve mutare i propri poteri! Ma per lei le cose sono ovvie, così come è ovvio che si debba sentire il presidente della giunta, il quale è proprio « l'imputato » che ha dato l'occasione allo Stato di intervenire, per rimuovere una situazione che lo Stato ritiene abnorme.

Non vorrei fare l'esempio che invece è calzante in questa materia. C'è una situazione di terrorismo, supponiamo: lo Stato deve intervenire per motivi di ordine pubblico. Prima però si vuole che debba sentire il presidente della giunta provinciale! Ma cosa c'entra, in materia di ordine pubblico, l'autonomia, che si dà ad un territorio per motivi di vario tipo e carattere ma non certo per motivi di ordine

pubblico? Vogliamo addirittura impedire allo Stato di compiere questo dovere che è il primo che allo Stato spetti?

Tra l'altro, cosa dice oggi lo statuto? C'è qualcosa che limiti anche in questo caso l'autonomia? La formula dell'articolo 16 dello Statuto è, al contrario, molto ampia, direi addirittura troppo ampia. Noi chiediamo tuttavia che resti questa formula: « I presidenti delle giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, malati di mente, intossicati e mendicanti, minori di anni 18, meretricio ». Poi l'articolo 76 dice: « Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale ».

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza e distaccati ».

La relazione al disegno di legge giustifica: « Si domanda in materia di ordine pubblico un intervento consultivo del presidente della giunta provinciale in sede di emanazione da parte dei competenti organi dello Stato di provvedimenti fondati su motivi di ordine pubblico che influiscano sull'efficacia di atti di competenza del presidente stesso o di altri organi della provincia ». In questo caso noi, senza avvedercene, poniamo il presidente della provincia di Bolzano in una inconcepibile posizione di parità con lo Stato; cioè instauriamo un dialogo tra due parti, che in questa materia non è concepibile, non è possibile.

È lo Stato, nella propria valutazione discrezionale, con gli istituti democratici, tra l'altro, di cui dispone, ampiamente rappresentativi, che decide quando deve scattare la molla dell'intervento in tema di ordine pubblico, e proprio, in questo caso, contro provvedimenti che lo Stato medesimo ritiene lesivi dell'ordine pubblico stesso provocati dal presidente della giunta.

Con questo intervento consultivo, che cosa potrà fare il presidente della giunta se non difendere il proprio provvedimento che è all'origine, invece, dell'intervento dello Stato? In questo caso si apre un dialogo, mentre il discorso dell'ordine pubblico è per sua natura

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

bruciante, e tale da richiedere una soluzione nel rapido volgere non di giorni, ma di ore e di minuti. Col nostro emendamento, proponiamo di lasciare inalterato il testo dello statuto.

Comunque, qualora non si dovesse aderire a questa nostra richiesta, ci si dia almeno atto che il concetto di ordine pubblico non può essere disgiunto da quello di urgenza; e, per quanto riguarda il secondo emendamento, si aggiungano, dopo le parole « sono emanati » le altre « salvo i casi di urgenza ». Si elimini per lo meno il dovere da parte dello Stato di sollecitare l'intervento consultivo del presidente della giunta nel caso di urgenza.

Quindi ci permettiamo di chiedere all'Assemblea di volere approvare il primo e, in subordine, il secondo dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14 ?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione si dichiara contraria agli emendamenti De Marzio 14. 1 e Almirante 14. 2, testé illustrati dall'onorevole Franchi. Gli argomenti ora adottati dall'onorevole collega, avrebbero fondamento e giustificazione qualora si accettasse la premessa o presupposto da cui egli parte, cioè il fatto che fra le autorità dello Stato e quelle della provincia di Bolzano esiste, ed esisterà in avvenire, sempre un rapporto di reciproca guerra, calda e fredda. Si spiegherebbe così questa situazione di diffidenza reciproca per cui l'autorità amministrativa della provincia di Bolzano sarebbe imputata nei provvedimenti che dovrebbero essere adottati dallo Stato in caso di necessità di intervento per ordine pubblico od altro; è questa una premessa che ci pare assolutamente inaccettabile.

Se invece riteniamo, come è giusto ritenere, che in un ordinamento democratico come il nostro, munito di tutte le garanzie che sono state previste nello statuto vigente e nella Costituzione, nell'ambito dei vari e molteplici rapporti politici ed amministrativi vi sia un complesso di poteri di intervento e di controllo, un complesso di garanzie di vario genere, è evidente allora che il rapporto fra il potere statale, cui compete la tutela dell'ordine pubblico, e quello provinciale, che ha invece funzioni di polizia amministrativa o di altra natura, deve essere un rapporto dialettico, di collaborazione.

Ecco, quindi, perché, allorché l'autorità statale deve intervenire per ragioni di ordine pubblico per sospendere l'efficacia di provvedimenti amministrativi della giunta provinciale, è ovvio (perché corrisponde al quadro di questi principi) che debba essere sentita l'autorità il cui provvedimento si intende abrogare. Anche nell'ipotesi dell'urgenza, non si giustifica un intervento senza preventivo consenso, senza preventivo parere dell'autorità che ha emesso il provvedimento che si va a sospendere. Infatti, l'articolo 14, nella sua attuale formulazione, prevede appunto la possibilità per l'autorità statale di stabilire un termine entro il quale il parere dell'autorità provinciale debba essere espresso. È evidente che, nell'ipotesi di urgenza dell'intervento statale, il termine entro il quale l'autorità provinciale dovrà esprimere il suo parere, sarà particolarmente breve, in quanto stabilito dall'autorità dello Stato che deve intervenire.

Per queste ragioni, signor Presidente, chiediamo che gli emendamenti in oggetto non siano accolti dall'Assemblea.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Mi sforzerò anch'io di accogliere la tesi del relatore di maggioranza: noi abbiamo torto quando ci mostriamo diffidenti perché in provincia di Bolzano non esiste, né esisterà uno stato di guerra, né fredda né calda, tra lo Stato e gli organi provinciali, cioè tra lo Stato e la *Volkspartei*, cioè tra la comunità di lingua italiana rappresentata dallo Stato e la comunità di lingua tedesca rappresentata dalla *Volkspartei*.

Le nostre diffidenze non hanno fondamento: tutto quanto è accaduto in Alto Adige da più di 20 anni a questa parte non esiste, lo dobbiamo dimenticare. La catena di attentati che per alcuni anni hanno caratterizzato quella situazione in un solo senso, è una invenzione della nostra fantasia malata; i gravi turbamenti all'ordine pubblico prodottisi in Alto Adige in questo ventennio li abbiamo inventati, così come le misure di emergenza adottate dallo Stato italiano in condizioni di necessità sono state determinate da noi e non da un Presidente del Consiglio o da ministri dell'interno non appartenenti alla nostra parte.

Tutto ciò ammesso e seguendo il filo paradossale di questo ragionamento che ci viene imposto o proposto dal relatore della maggioranza vorrei sapere perché si ritengano allora ingiustificate le diffidenze altrui: poiché questa è una norma modificativa di uno statuto vigente, che è modificativa perché all'origine, a monte di questa norma modificativa, vi è la diffidenza altrui, cioè la diffidenza della *Volkspartei* che dice di rappresentare i cittadini di lingua tedesca (e senza dubbio dal punto di vista elettorale e politico fino ad ora li ha rappresentati) e della comunità di lingua tedesca nei confronti dello Stato italiano.

Allora non vedo perché debba essere cancellata la nostra diffidenza e non debba essere cancellata la diffidenza altrui. Noi non chiediamo, onorevole Ballardini, che venga modificato lo statuto del 1948 (che non ci piace); noi chiediamo che per lo meno venga tenuto in piedi questo statuto del 1948, che certo non ci piace ma ci piace più di quanto non ci piacciono le norme innovative originate dalla diffidenza altrui.

E quando parlo di diffidenza altrui l'onorevole Ballardini sa perfettamente, perché egli questa diffidenza ha raccolto nella sua relazione di maggioranza, di che cosa si tratti. L'onorevole Ballardini nella sua relazione scritta (e non poteva non farlo) parla dei disordini che si sono verificati, degli attentati; ma ne parla in un solo senso cioè per rilevare, con un accenno abbastanza garbato, che ci sono stati degli eccessi da parte dello Stato italiano e da parte degli organi di polizia. Cioè l'onorevole Ballardini accoglie nella sua relazione scritta di maggioranza esattamente la tesi anti-italiana, anti-Italia sostenuta, con validità o senza validità, non lo sappiamo perché il discorso sarebbe lungo e non lo voglio rifare, dalla *Volkspartei*.

Sicché è dalla diffidenza che nasce questo articolo della legge, non dalla nostra opposizione. Noi tanto ci spogliamo da ogni nostra passata diffidenza da dire a questo punto che ci sta bene la norma dello statuto che abbiamo sempre combattuto. Voi vi armate invece di diffidenza, la diffidenza della *Volkspartei* nei confronti dello Stato italiano, e umiliate lo Stato italiano. L'onorevole Ballardini sostiene che è ovvio che debba essere sentita la autorità provinciale nel momento in cui se ne limitano i poteri. Io direi che è ovvio il contrario, perché se lo Stato ritiene per motivi di ordine pubblico, di limitare i poteri dell'autorità provinciale, che è poi un'autorità politica in provincia di Bolzano e cioè la

Volkspartei, proprio in quel caso non debba essere sentita quella autorità politica la quale non potrà che dire di no e non potrà che opporsi con tutti quei mezzi che voi mettete incautamente a sua disposizione ai provvedimenti di urgenza che lo Stato vorrà adottare. Tanto è vero, onorevole Ballardini, che se vi è stato un tema sul quale lo Stato italiano sin qui non aveva mollato è stato proprio il tema dell'ordine pubblico. Ogni qualvolta se ne è parlato in contraddittorio nel corso di lunghissime trattative con la *Volkspartei* e con l'Austria i vari governi italiani hanno detto che sull'ordine pubblico erano intransigenti perché l'ordine pubblico non si tocca. È proprio su questo punto che si attenta alla sovranità dello Stato in una delle sue tipiche espressioni, che non è l'espressione della polizia ma l'espressione dell'autorità e dell'ordine. Questa è una norma eversiva, onorevole Ballardini.

Pertanto, associandomi alle giuste considerazioni dell'onorevole Franchi, annuncio che noi sosterrremo i nostri emendamenti nella speranza che possano essere accolti dalla Assemblea.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 14 ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Signor Presidente, il rappresentante del Governo è solitamente parco di affermazioni in questo dibattito, e ritengo che di ciò si comprenda bene la ragione. Ma vorrei dire brevissimamente agli onorevoli Almirante e Franchi che le ragioni addotte dal relatore per la maggioranza, e che si traducono sostanzialmente in un invito a leggere attentamente la norma che è stata impugnata, mi sembrano valide e tranquillanti. Si tratta di un parere obbligatorio, ma non vincolante; l'urgenza è assunta nel momento stesso in cui si indica un termine per l'espressione del parere.

Desidero precisare che io non mi assumerei la responsabilità che sento molto viva, particolarmente in questo momento e a proposito di questi argomenti, per l'incarico che ricopro *pro tempore* nel Governo della Repubblica, di avallare un provvedimento di questo tipo se non fossi certo — mi si consenta di dirlo — che, prima di tutto, si tratta di una norma che rappresenta un investimento di fiducia ed un invito alla corresponsabilizzazione da parte delle espressioni elettive e dirigenziali della provincia di Bolzano; e, in secondo luogo, che il problema dell'ordine pubblico non corre, neanche sotto questo profilo e per

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

quanto concerne questo articolo, alcun pericolo di slittamento eversivo.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, mantiene l'emendamento De Marzio 14. 1, e l'emendamento Almirante 14. 2, dei quali ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 14. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 14. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 15.

ARMANI, Segretario, legge:

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*bis*:

« La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

15. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento soppressivo che abbiamo presentato all'articolo 15 ci pone nella

necessità di dover richiamare alla attenzione della Assemblea alcuni temi che vengono in evidenza in relazione al contenuto di questa norma che si vorrebbe introdurre nello statuto della regione Trentino-Alto Adige, come articolo 17-*bis*.

Il primo argomento, sul quale io richiamerò l'attenzione della Camera, è quello relativo alla potestà normativa in materia penale nel nostro ordinamento giuridico: potestà normativa che è definita dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, e che è riservata assolutamente alla legge statale.

Su questo punto non vi sono sostanziali divergenze nell'orientamento della Corte costituzionale, nonostante le recenti (e in qualche caso sorprendenti) decisioni. La Corte costituzionale ha affrontato questo argomento da non poco tempo, affermando più volte categoricamente il concetto che la fonte del potere punitivo non può risiedere che nella legislazione dello Stato, e su tale presupposto ha escluso, in varie occasioni, che le regioni per il solo fatto di avere autonoma potestà normativa in certe materie, dispongano altresì della potestà penale nelle materie stesse.

Le sentenze al riguardo sono numerose; esse hanno inizio nel 1956, mentre le più recenti sono quelle del 1963. Soprattutto, la Corte costituzionale con la sentenza che ha trattato più ampiamente l'argomento (la sentenza n. 90 del 1962) ha affermato che la disposizione del comma secondo dell'articolo 25 della Costituzione, in virtù della quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, deve essere interpretata nel senso che per legge debba intendersi, in tale disposizione, soltanto la legge dello Stato. La esclusiva appartenenza allo Stato della potestà normativa penale ha come suo fondamento la particolare natura delle restrizioni della sfera giuridica che vengono inflitte con la pena. Si aggiunge che tali restrizioni non possono che essere stabilite in base ad una generale e superiore valutazione dei beni e degli interessi dell'uomo e della vita sociale quale può essere compiuta soltanto dal legislatore statale.

Fin qui, le decisioni della Corte costituzionale, che non ammettono alcuna possibilità di interpretazione difforme né da parte nostra né da parte della dottrina né da parte di chiunque si sia interessato dell'argomento. Infatti, persino gli autori che si occupano prevalentemente di diritto penale e non di diritto costituzionale hanno finito per ammettere (citerò per essi il Vassalli) che le decisioni della Corte costituzionale non meritano assoluta-

mente censura. Il Vassalli, oggi deputato del partito socialista, nel commentare decisioni della Corte costituzionale, ha evidenziato che è difficile dubitare che ogni potere di emanare norme penali in senso proprio deve ritenersi riservato allo Stato, sia in considerazione del fatto che l'applicazione di sanzioni penali impinge in fondamentali diritti di libertà individuale sia anche in considerazione della rigorosa accezione che tradizionalmente si è data in Italia al principio della riserva della legge penale, in relazione alle norme incriminatrici.

Siamo - lo ripeto - di fronte ad una interpretazione che non ha subito sostanziali modifiche da parte della Corte costituzionale e che non è stata quasi mai contrastata dalla dottrina dominante. Vi sono alcune tesi mosse, più che altro, dal gusto di soddisfare le esigenze o gli indirizzi di qualche regione, ma non sono tali che possano certamente essere prese come base per una valutazione serena di questo problema.

Quali sono, tra l'altro, le considerazioni che sono state portate soprattutto dalle regioni a statuto speciale per sostenere che deve essere modificato il nostro ordinamento (io non sto certamente sottovalutando che si stia qui legiferando in materia costituzionale e non in materia ordinaria) attraverso la estensione alle regioni (nel nostro caso si tratterebbe nientemeno delle province) della potestà normativa in materia penale? La necessità viene sostenuta prevalentemente da coloro i quali, secondo una tesi che prevale nei cultori di diritto penale, ritengono che la mancanza di una punizione escluda l'efficacia della norma.

Anche su questo tema la Corte costituzionale ha manifestato chiaramente il suo dissenso nei confronti di chi ha sostenuto che le norme delle regioni, per poter svolgere la loro efficacia, debbono avere una sanzione di carattere penale. Perché la Corte costituzionale ha ritenuto che ciò non è necessario? Anzitutto perché non può essere accettata la tesi secondo cui se non vi è una sanzione di carattere penale la norma non ha efficacia: una tesi molto cara ai penalisti, non certo a coloro che valutano la perfezione della norma sulla base della esistenza di una sanzione anche di diverso tipo e non solo della sanzione di carattere penale.

Ora, la Corte costituzionale, sempre nella sentenza del novembre 1962 ha affermato: « La sanzione penale può costituire, è vero, il più energico ed efficace presidio del comando giuridico ma non per questo può di esso

considerarsi un attributo essenziale in forza del quale, entro il potere esclusivo della regione di regolare legislativamente certi rapporti, debba necessariamente ritenersi inclusa anche una autonoma disponibilità della tutela penale. Altre sanzioni, come questa Corte ha già rilevato, possono efficacemente tutelare le norme giuridiche regionali ». Di questa opinione, di quella cioè di estendere questa normativa di carattere penale alle regioni (ripeto, qui stiamo parlando di province) è anche il Vassalli nel commento che ho citato poco fa.

Sostenere come si sostiene che senza una sanzione di carattere penale le norme delle regioni non avrebbero la giusta o la necessaria efficacia, significa, politicamente, sostenere una tesi che mi sembra assurdo possa essere portata avanti da una parte la quale, in altri casi, si schiera su posizioni completamente diverse; significa cioè sostenere che soltanto la minaccia di una punizione di carattere penale, rende utile la norma o la sanzione penale.

Il terzo tema che viene in evidenza è quello della legittimità di una legislazione quale quella che si vuole introdurre attraverso l'articolo 15 dello statuto. Su questo punto vi sono state e vi sono opinioni contrastanti. Rilevo tra l'altro che nella formulazione dell'articolo 15 si sono usati alcuni termini richiamati in testi di decisioni della Corte costituzionale. Ora, le opinioni che sono state espresse circa la possibilità e quindi la legittimità di introduzione di un diritto penale regionale sono in sostanza, anche quelle, ricercabili nella fondamentale decisione della Corte costituzionale del 1962. La Corte, però, stabilisce anche dei criteri che non mi pare vengano osservati dalla norma formulata nel disegno di legge.

Anzitutto la Corte costituzionale, sempre nella sentenza n. 90, parla di sanzioni di carattere penale (che siano preventivo e generale presidio delle norme che dovranno emanare le regioni), opportunamente articolate. Non esprime poi un giudizio di legittimità ma soltanto un giudizio sulla opportunità eventuale di introduzione di norme di questo tipo. Vi sono altri suggerimenti. Credo che all'onorevole Ballardini debba essere caro il suggerimento che viene da un suo collega di gruppo particolarmente esperto in diritto penale, il quale sostiene che in ogni caso le norme introdotte nell'ordinamento, a presidio delle quali (e uso il termine contenuto nell'articolo 15) vengono utilizzate le sanzioni penali, non dovrebbero essere formulate

in modo da dar luogo ad una interpretazione che possa consentire un frazionamento dell'ordinamento penale italiano; e aggiunge che la strada da lui consigliata appare la più sicura quanto a fondamento giuridico ed anche « la più tranquillante per le imprevedibili esigenze dello Stato unitario ».

Ma noi dobbiamo ricercare la ragione politica in tutte queste considerazioni di ordine giuridico costituzionale che io ho voluto premettere per chiarezza di discorso. C'è un punto che è chiaro, ed è la riserva assoluta di legge statale. Quale fu la ragione politica di questa riserva di legge statale? Da questa ragione politica noi possiamo trarre le conseguenze di ordine politico, e quindi non soltanto di ordine giuridico, della norma che si vuole introdurre nell'ordinamento regionale del Trentino-Alto Adige. La ragione politica fu una, e lo dicono chiaramente i costituenti e la stessa Costituzione: che la natura dei beni dell'uomo su cui incide la sanzione penale, e cioè la libertà personale, non può essere regolata da norme che non siano emanate dal legislatore statale (è evidente che sotto questo aspetto anche le pene pecuniarie debbono essere considerate, perché, come voi mi insegnate, le pene pecuniarie possono essere convertite, secondo il nostro ordinamento giuridico, in pene detentive). Da ciò la riserva di legge statale che è stata confermata in tutte le decisioni della Corte costituzionale; da ciò quindi l'esigenza dell'uniformità del diritto penale in tutto il territorio nazionale.

Vediamo adesso in particolare la norma contenuta nell'articolo 15 in discussione. Noi possiamo innanzitutto dire, senza tema di essere smentiti — e lo vedremo nell'esame analitico dell'articolo — che il testo della norma non è chiaro. E io credo che, in una materia così delicata, basterebbe la mancanza di chiarezza a giustificare la richiesta di reiezione della norma, accogliendo il nostro emendamento soppressivo.

Comunque, per chiarezza di interpretazione, cominciamo a leggere che cosa viene proposto nell'articolo 15: « La regione e le province utilizzano — a presidio... » — ecco il termine che viene usato in una sentenza della Corte costituzionale, e non credo per pura coincidenza in questo articolo — « ... delle norme contenute nelle rispettive leggi — le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie ». Ora dobbiamo cominciare a vedere che cosa si voglia intendere per « le stesse fattispecie ». L'ho dovuto ricordare un po' a me stesso, perché talvolta alcuni concetti, a distanza di anni dal

momento in cui sono stati studiati nei testi, possono sfuggire o venire usati secondo vari sensi.

In sostanza, senza analizzare il principio generale della fattispecie, come complesso ordinato di elementi condizionali di un effetto giuridico, è sufficiente esaminare il concetto di fattispecie penale che, per brevità, potremo definire come quel particolare schema nel quale si raffigura un'azione umana, venendo così a creare delle zone di interdizione o di passaggio obbligatorio a seconda che il precetto sia impositivo o proibitivo.

Nel caso in questione, non di fattispecie in generale si tratta ma di fattispecie legale; si arriva così alla definizione non del reato in senso generale ma del reato particolare configurato dal nostro ordinamento giuridico.

Sulla base di questa premessa, che non ho voluto ampliare per non tediare la Camera, si dovrebbe ritenere che l'articolo 15, quando parla di fattispecie, intenda questa espressione nel senso di fattispecie legale e che pertanto le sanzioni penali delle quali parla lo stesso articolo si riferiscono agli stessi reati particolari. Il testo della norma però non è molto chiaro per cui chiedo alla cortese attenzione del relatore per la maggioranza di fornire una risposta sufficientemente precisa sull'interpretazione.

Se vogliamo tradurre il contenuto della norma in termini più accessibili, potremo dire che, per effetto dell'articolo 15, la regione e le province « utilizzano » le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per gli stessi reati particolari, identificabili sulla base del fatto tipico e della colpevolezza (tralasciando altri aspetti, come quello della punibilità e quello dell'antigiuridicità sui quali la dottrina non è concorde e che pertanto ometto, limitandomi a fare riferimento ai due elementi su cui non vi è discussione, e cioè appunto il fatto tipico e la colpevolezza).

Se ho dunque ben compreso il senso della norma (e al riguardo sollecito ancora un chiarimento da parte del relatore per la maggioranza su questo importante punto), se ne deve dedurre che l'articolo 15 è applicabile soltanto nei casi in cui il legislatore abbia configurato in una determinata condotta un reato tipico. Soltanto in quei casi, dunque, la condotta può essere punita dal legislatore provinciale di Bolzano o di Trento.

Ammesso che sia questa l'interpretazione della norma, quali conseguenze ne discendono? Io credo che i colleghi della maggioranza dovrebbero rendersi conto della pericolosità dell'introduzione nel nostro ordinamento di

una norma di questo tipo, a parte il fatto, sul quale ritornerò, se sia opportuno introdurre in una legge come quella che stiamo discutendo, per una questione particolare, un principio di ordine generale qual è indubbiamente quello contenuto nell'articolo 15.

Da parte della maggioranza si osserverà che in realtà non vi è da preoccuparsi eccessivamente delle conseguenze che possono derivare dal principio contenuto nell'articolo 15, in quanto il legislatore provinciale può imporre o proibire una determinata condotta solo se essa sia già ipotizzata dal legislatore nazionale.

Può essere questa una valida risposta? Oppure possiamo credere che in sostanza non si rompa, attraverso una norma di questo genere, l'unità della legislazione penale? Assolutamente no, onorevoli colleghi! Si rompe l'unità della legislazione penale attraverso una norma di questo tipo e si consente al legislatore provinciale — non siamo neanche nello ambito delle regioni, ma in quello delle province — di regolare come egli ritiene le varie fattispecie che il legislatore statale ha già regolato.

Infatti la condotta imposta o proibita dal legislatore statale (cioè quelli che questi considera, per usare termini più chiari, reati) può non essere imposta o proibita dal legislatore provinciale. Se, ad esempio, il nostro ordinamento generale stabilisse che la costruzione abusiva, compiuta cioè senza le autorizzazioni da parte degli organi competenti in materia è punita con la multa o con l'ammenda da 100 mila a 50 milioni di lire, il legislatore provinciale di Trento o di Bolzano, il quale, fra l'altro, ha competenza primaria, non è obbligato a stabilire la stessa pena o che comunque quella condotta è punita! Nel disegno di legge c'è scritto soltanto che, se il legislatore provinciale vuole garantire, cioè vuole presidiare — per usare la solita formula — l'efficacia della propria norma, deve in qualche modo utilizzare le sanzioni penali, non le stesse sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

Che cosa significa infatti « sanzioni penali » in questo caso? Che si tratta soltanto dello stesso tipo di sanzioni, cioè che il legislatore provinciale non può punire con l'ammenda quello che è punito con la multa, non può punire con l'arresto quello che è punito con la reclusione o viceversa, non può punire con la pena della reclusione o dell'arresto quello che è punito con la pena della multa o dell'ammenda! O significa che si deve trattare della stessa pena edittale stabilita per la fattispe-

cie penale? Credo che su questo punto alla Camera debbano essere forniti dei chiarimenti molto precisi. Ho quindi ragione di dire che la formulazione estremamente generica che viene indicata nell'articolo 15 che ci viene proposto è spaventosamente pericolosa, anche perché il campo di applicazione non è molto ristretto.

Teniamo presenti gli articoli 5, 6 e 7 del presente provvedimento che modificano rispettivamente gli articoli 11 e 12 e aggiungono l'articolo 12-bis allo statuto regionale vigente. Per tutte queste materie che sono di competenza non solo della regione, ma anche delle province (articoli 5, 6 e 7 di questo disegno di legge), la regione può stabilire quali sono i fatti che costituiscono reati. In sostanza, questo è il potere che le viene attribuito con la avvertenza che non può configurare reati diversi da quelli stabiliti dal legislatore statale. Le viene però data la facoltà di stabilire se un fatto nella provincia di Bolzano o di Trento debba costituire reato o no, e cioè se un cittadino che tenga un determinato comportamento nelle dette province non debba essere punito, mentre viene punito in altre parti della nostra nazione.

Tra l'altro, come dicevo poc'anzi, questa competenza penale non è stabilita soltanto per quelle materie che sono di competenza esclusiva.

I colleghi mi insegnano che le poche rivendicazioni di potestà normativa in materia penale che sono state avanzate presso la Corte costituzionale da parte delle regioni a statuto speciale — in particolare dalla Sicilia e prevalentemente per la materia elettorale — riguardano esclusivamente la cosiddetta competenza esclusiva.

Oggi si va al di là. Non ci si limita neanche a considerare le pretese — uso un'espressione certo non esatta — formulate in passato dalle stesse regioni a statuto speciale; e si va al di là non solo perché si attribuisce la potestà normativa in materia penale alla provincia, ma perché la si attribuisce per tutte le materie di competenza legislativa della provincia, sia per la competenza primaria sia per la competenza concorrente e per quella integrativa.

Dove si arriva con questo? Farò una ipotesi molto semplice, richiamandomi all'articolo 7 del disegno di legge in esame, che credo possa interessare per lo meno buona parte dei colleghi. Si può oggi arrivare ad ipotizzare la sostanziale depenalizzazione delle norme sul collocamento.

La provincia avrà una potestà legislativa integrativa, in ordine al collocamento stesso,

che le viene attribuita in virtù dell'articolo 7 del disegno di legge in esame. Il collocamento è regolato, come gli onorevoli colleghi sanno, dallo statuto dei lavoratori (sia pure con l'introduzione in uno statuto di norme che con le altre non hanno assolutamente a che vedere) e attraverso le norme integrative, che non sono coperte da una determinata punizione, si potrà arrivare ad una depenalizzazione delle norme oggi vigenti sul territorio nazionale in tema di collocamento.

Vediamo altre possibili conseguenze. Credo che tutti ci rendiamo conto che, aperto il varco con la attribuzione di potestà normative in materia penale alle province di Trento e Bolzano, quella che fu una istanza limitata soltanto alle materie di competenza esclusiva, da parte delle altre regioni, diventerà immediatamente una rivendicazione più ampia e dovrà essere alla fine accolta la richiesta delle regioni di poter porre « a presidio » di tutte le norme che esse emaneranno sanzioni di carattere penale. Alle altre regioni che lo hanno già rivendicato, non attraverso una richiesta presso il legislatore, ma affermando l'esistenza di questa potestà come conseguenza della attribuzione della competenza esclusiva, fra qualche mese, in conseguenza di questa norma che stiamo oggi esaminando e che la maggioranza si accinge ad approvare, dovremo attribuire la potestà di diritto penale a tutte le regioni; e mi riferisco sia alle regioni a statuto ordinario sia a quelle a statuto speciale.

Dopo di che il discorso sull'unitarietà o il discorso delle « impreteribili esigenze dello Stato unitario », di cui parla l'onorevole Vassalli nel suo commento alle sentenze della Corte costituzionale, come potrà essere portato avanti e come queste « esigenze » potranno essere soddisfatte? Avremo una legislazione penale sostanzialmente difforme per tutte le regioni italiane, data la differenza delle competenze fra alcune regioni, e fra quelle a statuto speciale e quelle a statuto ordinario.

Ho ritenuto di richiamare l'attenzione della Camera sugli aspetti di carattere costituzionale e politico che mi sembra possano essere evidenziati da una norma siffatta. Io credo che il tema della potestà legislativa in materia penale non possa essere in ogni caso definito se non in un quadro organico.

Se il problema esiste, noi possiamo dire fin d'ora che siamo contrari all'attribuzione di una potestà normativa penale alle regioni. Ma, ammesso, sul piano ipotetico, che questa potestà normativa debba esser data alle regioni, a presidio delle norme che esse emanano. cre-

do che un problema di questo genere non possa essere affrontato in questo modo, attribuendo alle due province di Trento e di Bolzano questa potestà, senza affrontare prima il tema su un piano organico e generale, e ponendo l'attenzione sugli interessi dello Stato unitario ed impegnando la Camera di fronte alle conseguenze di natura politica e giuridica che possono derivare dall'attribuzione di una potestà penale a organi diversi dallo Stato.

Ecco perché, oltre che per le altre considerazioni di ordine politico che abbiamo fatto, ma anche per le considerazioni di carattere generale che dovrebbero essere condivise da tutti, riteniamo che questo articolo 15 debba essere respinto e pertanto debba essere approvato l'emendamento soppressivo da noi presentato. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 15?

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento testé illustrato dall'onorevole Pazzaglia.

Ci attendevamo un'illustrazione diffusa e dotta, come quella che ha fatto l'onorevole Pazzaglia in questo momento, su un argomento che certamente è di notevole interesse. Però, con la doverosa completezza ma con altrettanta rapidità, dirò le ragioni per le quali la maggioranza della Commissione ritiene, invece, che la norma contenuta nell'articolo 15 debba essere approvata.

L'onorevole Pazzaglia ha ripreso un'argomentazione largamente usata, secondo la quale la sanzione penale non sarebbe l'unica arma a disposizione per dare vigore al comando della legge. Ed è certamente vero. Infatti, vi sono anche altre sanzioni che le regioni sono competenti ad adottare, come quelle amministrative, ad esempio, che valgono a dare importanza, peso, vigore ed imperatività alla norma di legge regionale. Questa, però, è una motivazione che non risolve tutto il problema, giacché se questo fosse vero in senso assoluto dovremmo accingerci ad abolire il codice penale, perché sarebbe come dire che la sanzione penale è del tutto inutile.

Ma l'onorevole Pazzaglia non propone questo e perciò è disposto a riconoscere che la sanzione penale per taluni casi è importante e bisogna conservarla. Ma se è importante e bisogna conservarla per le norme statuali, si dà il caso che sia importante ed opportuno

prevederla anche per le statuizioni delle leggi regionali. È vero anche che questa norma che vogliamo introdurre con l'articolo 15 non interessa soltanto la regione Trentino-Alto Adige o le province di Trento e di Bolzano, ma è una norma che comincia ad introdurre un concetto che prima o dopo finirà per essere rivendicato da tutte le regioni, cioè da tutti gli enti che emanano norme di carattere generale e legislativo che hanno bisogno per la loro efficacia di essere munite di una sanzione. Mi pare che questa sia una formula che soddisfi in maniera equilibrata e corretta tutte le esigenze richieste dal nostro ordinamento costituzionale.

Non v'è dubbio che vi è una riserva di legge in materia penale a favore dello Stato. Le regioni non possono produrre diritto penale. D'altra parte, esse hanno bisogno di munire le proprie leggi di sanzioni penali. Questa specie di rinvio alle leggi penali dello Stato, contenuto nell'articolo 15 che voi volete sopprimere, costituisce — a mio avviso — una formula tecnicamente esatta e perfetta, che ben si concilia con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Basti pensare, per esempio, che oggi in relazione ai comandi amministrativi anche delle autorità non solo regionali ma addirittura provinciali e comunali esistono delle sanzioni penali, perché il comando amministrativo di un sindaco è corredato da una sanzione penale quando sia previsto in maniera esplicita dalla legge di Stato; ma anche quando la legge dello Stato non prevede in maniera esplicita una sanzione penale per inosservanza degli ordini del sindaco, vi è l'articolo 650 del codice penale che prevede una sanzione penale suppletiva nel caso in cui il sindaco, il presidente della giunta provinciale o qualsiasi altra autorità minore locale veda non rispettati i legittimi comandi amministrativi che eventualmente adottasse.

Questo articolo 650 del codice penale è venuto in soccorso fino ad oggi nei confronti anche delle autorità regionali, ma ovviamente solo in relazione ai comandi amministrativi legittimamente dati. Ora, è assurdo che un comando legislativo non possa essere invece munito di una sanzione penale quando riconosciamo tutti pacificamente che un ordine amministrativo lo possa, e in effetti lo è, in base all'articolo 650 del codice penale.

Ecco quindi la necessità di prevedere questo rinvio alle sanzioni penali previste da leggi dello Stato quando si riferiscano a fattispecie uguali a quelle che sono previste dalle leggi regionali.

Si dice: questa norma può aprire il varco alla creazione di diritto penale da parte delle regioni, quindi può aprire il varco al frantumarsi della produzione di diritto penale, giacché dalla riserva di legge statale si finirebbe in tal modo per passare ad una produzione da parte di ciascuna regione.

Io credo che quando si dicono queste cose si dimentica per il momento che ogni attività legislativa delle regioni è sottoposta al costante controllo del Governo e della Corte costituzionale.

Se una legge regionale prevedesse per ipotesi l'applicabilità di una sanzione penale prevista da una legge statale per una fattispecie che è contenuta nella legge regionale e che deve avere un riscontro preciso nella corrispondente legge statale, su questa identità di fattispecie si eserciterà puntuale, tempestivo il controllo del Governo e si eserciterà altrettanto puntuale, tempestivo e penetrante il giudizio della Corte costituzionale.

Quindi non vi è alcuna possibilità che attraverso questa norma le regioni diventino organi produttori di diritto penale dal momento che questo controllo ci dà la garanzia che questo non potrà avvenire. Con questa norma noi non facciamo altro che munire anche le disposizioni contenute nelle leggi regionali di quella sanzione che in certi casi è indispensabile.

Per queste ragioni, signor Presidente, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento 15. 1 illustrato dall'onorevole Pazzaglia.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*:
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non ho argomenti da aggiungere a quelli che sono stati svolti nella sua ampia e dotta illustrazione del nostro emendamento dall'onorevole Pazzaglia (mi sia lecito compiacermi con lui con le stesse parole che ha usato cortesemente nei suoi confronti il relatore di maggioranza). Ma l'onorevole Pazzaglia aveva chiesto qualche chiarimento al relatore di maggioranza. Diamo atto all'onorevole Ballardini che i chiarimenti sono venuti, ma egli ci dia atto — se crede — che i chiarimenti non solo non sono stati, a nostro avviso, soddisfacenti, ma al contrario, hanno confermato la validità delle nostre apprensioni in ordine all'introduzione di questa norma. Ecco perché, non aggiungendo nulla a quanto ha detto l'ono-

revole Pazzaglia, debbo replicare brevemente qualcosa a quanto ha detto testé l'onorevole Ballardini.

Per fortuna partiamo da una premessa sulla quale siamo tutti concordi, cioè che la riserva di legge dello Stato è tassativa e che l'unità del diritto penale è un principio sul quale nessuno intende avanzare delle obiezioni.

Partendo da questo principio noi temiamo, lo ha detto l'onorevole Pazzaglia, che in avvenire si rompa di fatto, e quindi anche di diritto, l'unità della legislazione penale. È valida questa nostra preoccupazione? Onorevole Ballardini, ella l'ha convalidata con una prima sua osservazione. Ella ha detto — io ho annotato esattamente e lo ha detto con molta lealtà e noi la ringraziamo — che questa è una norma innovativa nei confronti del diritto regionale, che questa è una norma che non ha esatto riscontro nella legislazione regionale fino ad oggi vigente, cioè negli altri statuti speciali, e tanto meno nella legislazione regionale ordinaria; che in pratica non esiste a livello delle regioni a statuto ordinario.

Ella ha aggiunto che per questo motivo si aprirà a questo punto un dibattito al quale partecipano tutte le altre regioni — ella non ha detto « le altre regioni a statuto speciale », ma correttamente, ed io le do ragione, « tutte le altre regioni » — perché è evidente che tutte le altre regioni reclameranno una norma di questo genere.

Con questa norma pertanto si apre un dibattito che tende a conferire alle regioni dei poteri che sin qui non hanno avuto in materia penale. Che questa non sia una rottura o per lo meno una incrinatura, in atto o potenziale, della unità del diritto penale mi sembra sia difficile dimostrare, onorevole Ballardini, secondo la sua stessa impostazione. Anche perché ella ci ha cortesemente fornito un altro e più valido argomento.

Ella ha citato l'articolo 650 del codice penale e a quell'articolo ci si può correttamente riferire.

In verità a quell'articolo, e più vastamente alle argomentazioni che noi stiamo in questo momento sostenendo e che ha sostenuto l'onorevole Pazzaglia, si è riferita la Corte costituzionale quando, per esempio, nella sentenza del 12 novembre 1962 su questa stessa materia ha osservato e statuito: « D'altra parte non è nemmeno valida l'osservazione di una pratica impossibilità dell'intervento dello Stato in considerazione del fatto che la regione, emanate le norme primarie, dovrebbe

poi richiedere allo Stato l'emanazione delle norme sanzionatorie. Analogamente a quanto avviene per la tutela dell'attività di altri enti » — penso che sia l'articolo 650 — « lo Stato può fornire alla legislazione regionale una o più norme penali che ne costituiscano, opportunamente articolate, il preventivo e generale presidio »: è il presidio al quale ci si richiama in questa norma. Noi non vediamo perché, se il vostro intento è quello di non intaccare l'unità del diritto penale, la unità della legislazione penale, voi dobbiate partire in questo modo. È infatti una partenza sbagliata, non c'è alcun dubbio, inserire nel quadro di una legge che è costituzionale ma che è anche eccezionale, particolare, perché contiene tutto un insieme di norme speciali — se non fosse così non avrebbe ragion d'essere lo Statuto della regione Trentino-Alto Adige e tanto meno avrebbe ragione di essere l'attuale « pacchetto » — inserire, dicevo, in una serie di norme particolari, approvate con procedura costituzionale, una norma particolare approvata con procedura costituzionale, di diritto penale, ben sapendo, anzi dichiarando nel momento in cui si sta per votare, che questa norma produrrà a livello di legislazione regionale degli effetti perché determinerà le altre regioni a chiedere altrettanto.

Le altre regioni potrebbero chiedere altrettanto, ma potrebbero chiedere anche qualche cosa di leggermente diverso nella loro autonomia. Dall'approvazione di questa norma potrebbe derivare una serie di norme simili, non identiche, nelle varie legislazioni regionali o addirittura provinciali, perché ci muoviamo in questo senso.

Non sarebbe stato molto più semplice se si voleva davvero raggiungere l'effetto che si dice di voler raggiungere, introdurre nella legislazione a livello nazionale, nel codice penale — si parla tanto di revisione, di riforma dei codici! — delle norme che, come la Corte costituzionale ha saggiamente indicato, valessero a dare alle regioni, alle province, ai comuni le garanzie che essi debbono avere, mantenendo intatta, anzi convalidando l'unità del diritto penale?

Quindi ella stesso, onorevole Ballardini, ha confermato che la strada è sbagliata.

Poi quando ella, di fronte all'altra osservazione penetrante dell'onorevole Pazzaglia, che si riferisce all'interpretazione del termine « fattispecie », quando ella di fronte all'altra osservazione penetrante e preoccupante dell'onorevole Pazzaglia a proposito del significato di « sanzioni penali », sanzioni penali

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

dello stesso tipo, della stessa misura, di fronte alle richieste di chiarimento dell'onorevole Pazzaglia, ella se ne esce per la tangente dicendo: ma c'è sempre il costante controllo del Governo e della Corte costituzionale.

Il controllo della Corte costituzionale si è esercitato in passato *grosso modo* sulla stessa materia; la Corte costituzionale ha indicato al legislatore una strada. Le pare proprio il momento opportuno quello in cui il legislatore a livello costituzionale assume un indirizzo opposto a quello suggerito dalla Corte costituzionale in anni non lontani, nel 1962, per dichiararci, a scopo di tranquillità nostra e di tutti, che c'è il controllo della Corte costituzionale? A che serve il controllo della Corte costituzionale se la Corte costituzionale esprime un parere e voi legiferate in senso contrario inserendo così, un poco, mi si consenta, frettolosamente, macchinosamente, una norma di questa importanza in mezzo a tante altre norme in un « pacchetto » di questo tipo? Ci sembra che si stia legiferando molto male, ci sembra che i suoi chiarimenti abbiano aggravato e comunque convalidato le nostre preoccupazioni, e perciò insistiamo sul nostro emendamento. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento all'articolo 15?

PUCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore per la maggioranza.

PAZZAGLIA. Grossa argomentazione!

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Almirante 15. 1.

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dal deputato De Marzio ed altri, nel prescritto numero.

Procediamo pertanto alla votazione nominale.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincerà dall'onorevole Malagodi. Si faccia la chiama.

CARRA, Segretario, fa la chiama.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(*I deputati segretari procedono al computo dei voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	370
Votanti	369
Astenuti	1
Maggioranza	185
Hanno risposto sì	30
Hanno risposto no	339

(*La Camera respinge*).

S'intende pertanto approvato l'articolo 15 nel testo della Commissione.

Hanno risposto sì:

Abelli	Franchi
Alfano	Guarra
Almirante	Manco
Bignardi	Marino
Bozzi	Monaco
Cantalupo	Niccolai Giuseppe
Caradonna	Pazzaglia
Covelli	Roberti
d'Aquino	Romeo
Delfino	Romualdi
De Lorenzo Ferruccio	Servello
Demarchi	Sponziello
De Marzio	Tripodi Antonino
di Nardo Ferdinando	Turchi

Hanno risposto no:

Abbiati	Baldani Guerra
Achilli	Baldi
Alboni	Ballardini
Aldrovandi	Barberi
Alini	Barca
Allegri	Bardelli
Allocca	Baroni
Amadei Leonetto	Bartole
Amadeo	Beccaria
Amodio	Belci
Andreoni	Benedetti
Andreotti	Bernardi
Anselmi Tina	Bersani
Ariosto	Bertè
Armani	Bertoldi
Averardi	Bertucci
Azimonti	Biaggi
Baccalini	Biagini
Badaloni Maria	Biagioni
Balasso	Bianchi Fortunato

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

Bianchi Gerardo	Cristofori	Graziosi	Mitterdorfer
Bianco	Cucchi	Grimaldi	Monasterio
Bima	Cusumano	Guerrini Rodolfo	Monti
Bini	D'Alessio	Gui	Morelli
Bo	Dall'Armellina	Guidi	Morgana
Boffardi Ines	Damico	Gullo	Morvidi
Boldrin	D'Angelo	Helfer	Mosca
Boldrini	D'Arezzo	Imperiale	Musotto
Bologna	de' Cocci	Ingrao	Mussa Ivaldi Vercelli
Bonifazi	Del Duca	Iotti Leonilde	Nahoum
Borghi	De Leonardis	Iozzelli	Nannini
Borra	Della Briotta	Isgrò	Napoli
Bortot	Dell'Andro	La Bella	Napolitano Francesco
Botta	De Maria	Laforgia	Niccolai Cesarino
Bottari	de Meo	Lajolo	Nucci
Bressani	De Ponti	Lattanzi	Ognibene
Bruni	de Stasio	Lattanzio	Olmini
Bucalossi	Di Benedetto	Lavagnoli	Origlia
Bucciarelli Ducci	Dietl	Lepre	Padula
Buffone	Di Giannantonio	Lettieri	Palmiotti
Busetto	Di Leo	Levi Arian Giorgina	Pandolfi
Buzzi	Di Lisa	Lima	Pascariello
Caiati	Di Mauro	Lizzero	Passoni
Caiazza	Di Nardo Raffaele	Lobianco	Patrini
Calvetti	D'Ippolito	Lodi Adriana	Pavone
Calvi	Di Primio	Longoni	Pellegrino
Canestrari	Di Puccio	Lospinoso Severini	Pennacchini
Capra	Erminero	Lucchesi	Perdonà
Cardia	Fabbri	Luzzatto	Piccinelli
Carenini	Fasoli	Macchiavelli	Pietrobono
Cárolì	Felici	Maggioni	Pigni
Carra	Ferrari	Magri	Piscitello
Carta	Ferretti	Malagugini	Pisicchio
Cascio	Ferri Mauro	Malfatti Francesco	Pisoni
Castelli	Fibbi Giulietta	Mammì	Pistillo
Cataldo	Finelli	Mancini Antonio	Pitzalis
Cattanei	Fioret	Mancini Vincenzo	Prearo
Cattaneo Petrini	Fiumanò	Marchetti	Preti
Giannina	Flamigni	Marmugi	Pucci Ernesto
Cavaliere	Fornale	Marocco	Racchetti
Cecati	Foschi	Marras	Radi
Ceravolo Domenico	Fracanzani	Martelli	Raffaelli
Geruti	Fracassi	Martini Maria Eletta	Raicich
Cesaroni	Frasca	Mascolo	Rampa
Ciaffi	Fregonese	Massari	Raucci
Ciampaglia	Fusaro	Mattalia	Rausa
Cianca	Gessi Nives	Mattarella	Re Giuseppina
Ciccardini	Giannini	Mattarelli	Reale Oronzo
Cicerone	Giordano	Mazza	Reichlin
Cingari	Giovannini	Mazzola	Revelli
Cirillo	Girardin	Mengozzi	Riz
Coccia	Giraudi	Merenda	Rognoni
Cocco Maria	Gitti	Merli	Romanato
Colleselli	Gorreri	Meucci	Rosati
Compagna	Gramegna	Miceli	Salizzoni
Corà	Granata	Micheli Pietro	Salvatore
Corghi	Granzotto	Miotti Carli Amalia	Sangalli
Corona	Grassi Bertazzi	Miroglio	Santi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

Santoni	Tagliaferri
Sarti	Tanassi
Savio Emanuela	Tani
Savoldi	Tantalo
Scaglia	Tarabini
Scaini	Tedeschi
Scardavilla	Terrana
Scarlato	Terraroli
Schiavon	Tocco
Scianalico	Tognoni
Scipioni	Toros
Scotoni	Tozzi Condivi
Scotti	Traversa
Scutari	Tremelloni
Sedati	Truzzi
Semeraro	Tuccari
Senese	Urso
Sgarbi Bompani	Vaghi
Luciana	Valeggiani
Sgarlata	Vecchiarelli
Sinesio	Venturini
Sisto	Venturoli
Skerk	Vespignani
Sorgi	Velrano
Spagnoli	Vicentini
Speciale	Villa
Speranza	Vincelli
Spinelli	Volpe
Spitella	Zaccagnini
Spora	Zaffanella
Squicciarini	Zamberletti
Stella	Zanibelli
Storchi	Zucchini

Si è astenuto:

Lucifredi

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Cavallari	Spadola
Feroli	Taviani
La Loggia	Terranova
Scarascia Mugnozza	

(Concesso nella seduta odierna):

Bova	Nicolini
Colombo Vittorino	Simonacci

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

BOLDRINI ed altri: «Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici

antifascisti e razziali » (*Urgenza*) (2788) (*con parere della V e della XIII Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

DEGAN e GIOIA: «Ulteriore autorizzazione di spesa per il consolidamento, la ricostruzione, il restauro e la manutenzione di opere nella Basilica di San Marco in Venezia e nel Duomo e Chiostro di Monreale » (2897) (*con parere della V Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

ZACCAGNINI ed altri: «Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Ravenna » (*Urgenza*) (2488) (*con parere della I, della V e della IX Commissione*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 16:

ARMANI, *Segretario*, legge:

«Dopo l'articolo 17 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-ter:

«È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti, riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, escluse quelle destinate a scopi idroelettrici, ha luogo, nell'ambito della rispettiva competenza, in base ad un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato.

16. 1.

Mussa Ivaldi Vercelli.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

Poiché il firmatario non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 17 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*quater*:

” Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo ” ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, sostituire le parole: province di Trento e di Bolzano, *e la parola:* provincia, *con la parola:* regione.

17. 2. **De Marzio, Ammirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in rapporto alle esigenze dei cittadini e al di fuori di ogni considerazione relativa all'appartenenza all'uno o all'altro gruppo linguistico.

17. 3. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

DELFINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro gruppo ha presentato a questo articolo 17 due emendamenti, il secondo dei quali è in un testo modificato, dato che quello originario era errato.

Il primo di questi emendamenti è in coerenza con due analoghi emendamenti presentati all'articolo 3 e all'articolo 6, relativi alla inopportunità - a nostro parere - di attribuire alle province le competenze relative ai problemi industriali. Dell'articolo 17, nel suo primo comma, possiamo rilevare innanzitutto la formulazione abnorme, anche per le prospettive che presenta nella sua attuazione.

Per quanto concerne la frase iniziale: « salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento », non riusciamo veramente a comprendere (e speriamo che voglia illuminarci il Governo, cioè, in sostanza, il mittente), che cosa sono queste norme generali sulla programmazione economica: da molti anni cerchiamo invano di saperlo. Sappiamo che è stato approvato un piano quinquennale di sviluppo economico, peraltro scaduto con la fine dell'anno. Sappiamo altresì che nell'ambito di questo piano, e quindi nell'ambito di questa legge, essendo il medesimo stato approvato con legge, figurava l'impegno di approvare le norme generali sulla programmazione economica, anzi, più che norme generali, le procedure e la metodologia della programmazione economica.

Il secondo piano quinquennale avrebbe dovuto a sua volta essere adottato sulla base di tale normativa stabilita dal Parlamento.

Quest'ultimo avrebbe dovuto rimediare alla insufficienza di base verificatasi in occasione dell'approvazione del primo piano quinquennale, il quale è stato adottato in linea sperimentale, senza una metodologia sulla quale il Parlamento si fosse pronunciato e con la quale avrebbe dovuto definire, una volta per tutte, il suo punto di vista in merito alla programmazione e alle modalità di realizzazione della medesima.

Ora, signor sottosegretario, per quanto concerne queste norme generali sulla programmazione economica, il Governo è in difetto — come ci è dato da osservare — non si preoccupa affatto di provvedere, perché sta procedendo volutamente ad una serie di riforme che riempiono le pagine dei giornali, le giornate del Presidente del Consiglio, le fatiche dei vari organismi del comitato interministeriale della programmazione economica; serie di riforme costituenti, ormai, il pane quotidiano di questa stagione politica e del partito dei riformatori; serie di riforme, che vengono praticamente predisposte al di fuori della programmazione economica stessa.

In altri termini, non si è elaborata una nuova programmazione quinquennale, con la specificazione quantitativa e qualitativa degli obiettivi da raggiungere, ai fini di un loro rapido perseguimento. Prescindendo dalla programmazione in generale si procede a singole formulazioni di progetti con dovizia di particolari anche minimi. Non so se la programmazione deve essere poi il risultato della somma dei singoli progetti specificati: il progetto della sanità, della casa, dei trasporti, della scuola, del Mezzogiorno, che pare sia in corso di rapida discussione ed approvazione.

Tutti questi progetti vengono studiati e portati avanti senza aver prima fatto il discorso sul costo e sul finanziamento. Di fronte ad una situazione del genere si parla di norme generali sulla programmazione da inserire in un testo legislativo. La qual cosa ci sembra veramente poco seria sia nei confronti del Parlamento sia soprattutto in relazione alla realtà politica ed economica nella quale il paese si trova attualmente e di cui il Governo non può non tener conto.

Sembra addirittura umoristico, direi, aver predisposto in una legge di questo tipo, considerando anche il giudizio complessivo da noi espresso, inserire in un articolo di legge la preoccupazione di utilizzare in qualche modo i finanziamenti per l'incremento delle attività industriali. Come si fa a parlare di

incremento delle attività industriali in una nazione come la nostra che attraversa una chiarissima fase di recessione, con 200 mila addetti all'industria che stanno per essere licenziati, con gli atteggiamenti contraddittori degli esponenti massimi dei partiti della maggioranza e dei ministri tra di loro? Come non ricordare ad esempio che proprio nella situazione in cui ci troviamo, il segretario del partito socialista ha creduto di risolvere il problema prendendosela con tutti?

Ma a parte questo parlare di incremento delle attività industriali nella riserva etnica della *Volkspartei* a Bolzano dove si sviluppa una polemica ventennale contro l'incremento di tali attività in relazione alla creazione delle zone industriali di Bolzano sorte durante il fascismo, e dove vi è una evidente immigrazione di manodopera per nulla stabile, dove si sviluppa in modo programmato la lotta contro l'industrializzazione di Bolzano per la realizzazione se non dei « masi chiusi » quanto meno per un certo tipo di sviluppo economico, parlare di tutto questo diventa una cosa veramente ridicola da parte del Governo. Lo stesso sottosegretario dovrebbe rendersi conto della insostenibilità di questa situazione visto che egli è certamente a conoscenza, in virtù della sua carica, di come stanno esattamente le cose.

Fatta questa premessa, affidare alla provincia di Trento ed alla provincia di Bolzano (anche se in questo momento in particolare ci interessa solo la provincia di Bolzano) delle quote di stanziamenti annuali, diventa una cosa che il Governo deve in qualche modo spiegare. Il relatore può dire quello che crede ma il Governo ha il dovere di motivare le sue decisioni.

Quali sono poi queste quote, questi stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'incremento delle attività industriali? Il Governo si riferisce a semplici leggi relative a prestiti e ad agevolazioni industriali? Si riferisce alla legge che è stata rifinanziata con il « decretone »? Oppure si riferisce ad una legge che consente delle sovvenzioni a fondo perduto o a una legge che consente soltanto dei prestiti o alle attività dell'IMI?

Non servono forse all'incremento delle attività industriali anche i fondi di dotazione degli enti di gestione, fondi che vengono divisi per quote annue e regolarmente iscritti nel bilancio dello Stato? E a proposito di l'occasione qui per denunciare il verificarsi di cose stranissime. Onorevole sottosegretario questo aumento dei fondi di dotazione colgo

rio, su questo lei dovrebbe fare una attenta indagine perché succede spesso che vengono presentati disegni di legge governativi di aumento di fondi di dotazione senza che si possa scoprire l'esistenza nemmeno degli stampati relativi. I soldi che si chiede di stanziare probabilmente sono stati già spesi ma ogni documentazione, — gli stampati, ad esempio — è scomparsa. Centinaia di miliardi preannunciati, di cui si parla, di cui si discute, con provvedimenti controfirmati dal Presidente della Repubblica a distanza di tre mesi possono dirsi praticamente scomparsi. C'è una legge che prevede un aumento del fondo di dotazione di un grosso ente di Stato, eppure dopo tre mesi ancora non ne esistono gli stampati. Dobbiamo forse cambiare la cifra? Non si sa assolutamente nulla.

Comunque, a parte questa parentesi, bisogna includere anche questi fondi iscritti nel bilancio dello Stato? È chiaro che l'aumento di fondi di dotazione dell'IRI, dell'EFIM, dell'ENI, eccetera, serve per incrementare le attività industriali e non per altre cose. Allora, anche per questi stanziamenti, alcune quote andranno alla provincia di Bolzano per l'incremento delle attività nel territorio di sua competenza? A che cosa ci si riferisce in sostanza? È possibile inoltre, parlando di politica programmata, concepire che questa politica, che deve essere governata dal centro con un sistema più agile e più vivo di incentivi e, se necessario, anche di disincentivi, al fine di determinare le migliori localizzazioni ed evitare i peggiori concentramenti con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare dal punto di vista industriale, possa essere invece vincolata al fatto di devolvere ad una singola provincia o a due province quote di questi fondi affinché siano le province stesse a valutare le opportunità o meno di incrementi di ordine industriale?

Già il principio in sé è inaccettabile, ma quando prendiamo in esame la provincia di Bolzano, e ci troviamo di fronte altre norme che denotano una volontà di un certo tipo, noi dobbiamo tener presente che diamo a chi governa la provincia di Bolzano la facoltà di valutare se deve avvenire o meno un incremento industriale. Inoltre, se questo incremento dovrà portare ad uno spostamento della manodopera (non ci sono leggi che possano bloccare questo spostamento), è chiaro che si opererà non per arrivare ad un incremento industriale in certe zone, ma abbiamo il fondato timore e la fondata convinzione che si giungerà al sabotaggio di quelle attività industriali che richiederanno manodope-

ra di un certo tipo. Da qui tutte le nostre riserve sulla impostazione di questo articolo.

Per quanto concerne l'ultimo comma, noi siamo contrari anche perché, per la prima volta in questa legge, appare il riferimento alla proporzionale etnica. Pensare con il criterio della riserva etnica allo sviluppo industriale nella provincia di Bolzano è come pensare allo sviluppo dell'astronautica nelle riserve indiane. Ritengo davvero, onorevole sottosegretario, che in America si possa sviluppare l'industria spaziale nella riserva etnica degli indiani? Io ritengo proprio di no, così come non penso che si possa arrivare ad uno sviluppo industriale nella riserva etnica dei masi chiusi.

Questa questione viene fuori, in primo luogo, per quanto riguarda l'assistenza. Infatti, si deve assistere non in base al bisogno, ma prima è necessario dividere le quote tra i vari gruppi etnici e poi, in quegli ambiti, fare una scala delle necessità. È necessario, indubbiamente, per prima cosa, fare delle distinzioni; quindi, è chiaro che si arriverà ad una contrapposizione, e troveremo allora un altro De Sica che farà un altro *Giardino dei Finzi Contini* su tutte le cose che si determineranno in seguito su questi problemi razziali. Ci sarà un altro De Sica che si rimetterà la « cimice », come l'aveva in altri tempi e farà, come dicevo, un altro film, considerando che la convivenza delle popolazioni della regione Trentino-Alto Adige si svilupperà su questa linea.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Non capisco questo riferimento letterario.

DELFINO. Io divulgavo solamente il cinema; indubbiamente, la cinematografia indulge verso certi atteggiamenti.

Oltre all'assistenza, vi sono altri due punti da considerare, ancora più gravi, relativi alla utilizzazione dei fondi per i programmi e per gli scopi sociali e culturali (anche qui, proprio con una netta divisione tra gruppi etnici), che investono il principio affermato e consacrato da questa legge, contro il quale noi ci poniamo e sul quale (soprattutto in relazione al successivo articolo 44, che sancisce questa proporzionale addirittura fra i funzionari dipendenti delle amministrazioni pubbliche) il nostro gruppo approfondirà i temi e gli argomenti della sua battaglia. Noi ci siamo limitati, in questa sede, a presentare un emendamento tendente ad eliminare tale divisione etnica, affinché questi fondi siano suddivisi solo a seconda delle necessità riscontrate sia

dal punto di vista assistenziale, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista culturale. Anche se questo principio fosse stato stabilito, per una certa forma di salvaguardia di quella che può essere, in questo caso, la minoranza etnica italiana, saremmo stati comunque contrari al principio stesso. Per qualsiasi motivo esso fosse stato introdotto, noi lo riteniamo inammissibile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo capoverso, sostituire le parole: in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, *con le parole:* in riferimento alla entità del bisogno di ciascun gruppo linguistico e in ogni caso in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico.

17. 1. Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quillieri, Serrentino.

MONACO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Il nostro emendamento propone una diversa formulazione del secondo capoverso dell'articolo 17, ossia di quel capoverso che si riferisce agli stanziamenti destinati a scopi assistenziali. Il testo della Commissione prevede l'utilizzazione, da parte della provincia di Bolzano, dei fondi destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali con un doppio criterio, come è stato detto anche dall'oratore che mi ha preceduto, ossia proporzionalmente alla consistenza dei gruppi linguistici nonché in riferimento all'entità del loro bisogno. Questa formulazione fa apparire chiaro che quello che dovrebbe essere, a mio avviso, il criterio guida (la proporzionalità) viene annullato dall'altro criterio: l'entità del bisogno. Circa il criterio di giudizio sul bisogno, sappiamo come vanno le cose; lo vediamo tutti i giorni. Molte volte il bisogno è soggetto a valutazioni che dipendono da altre considerazioni, che nulla hanno a che fare con il reale stato di bisogno di chi fa ricorso a queste forme di assistenza. Diciamo chiaramente che tale criterio offre la possibilità di abusi a favore di uno dei due gruppi. È proprio in questa prospettiva, signor Presidente, che il nostro emendamento cerca di capovolgere la formulazione della norma, riportando in una posizione di preminenza il criterio della proporzionalità che rien-

tra, d'altronde, nella logica di tutto il disegno di legge al nostro esame. Pertanto, raccomandando l'elemento all'attenzione dei colleghi e all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

17. 4. Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.

BOIARDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOIARDI. Il nostro emendamento non si inserisce come una proposta di carattere evasivo nel testo presentato dal Governo. Attribuire i fondi assistenziali, sociali e culturali in modo percentuale corrisponde a tutta la logica che ormai sta alla base di questo accordo. Noi, quindi, ci limitiamo, non avendo avuto finora la possibilità di incidere in termini di mutamento di questa logica, a chiedere di introdurre, almeno, un semplice elemento di necessaria elasticità.

In effetti possono esservi condizioni di particolare bisogno che non rientrano in un calcolo strettamente aritmetico dell'assegnazione di questi fondi; è possibile che si verifichino ragioni straordinarie tali da determinare un indirizzo che non soggiaccia ad una logica così strettamente riduttiva e meccanica.

Riteniamo che la nostra proposta possa almeno in parte tranquillizzare le nostre preoccupazioni e consentire che anche politicamente venga affrontato un problema che non può essere assolutamente affidato a semplici operazioni di carattere ragionieristico.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario agli emendamenti De Marzio 17. 2, Almirante 17. 3, Biondi 17. 1 e, invece, parere favorevole all'emendamento Luzzatto 17. 4.

Con l'emendamento De Marzio 17. 2 si va ancora una volta contro corrente, si tende ancora cioè a ripristinare la competenza accentrata nella regione in materia di industria,

che invece è stata superata dalle precedenti votazioni, con le quali si è deciso di trasferire detta competenza dalla regione alle due province. Per coerenza con le decisioni adottate, nell'ipotesi in cui con legge statale di carattere generale si dovessero stanziare dei fondi per l'incremento delle attività industriali, l'amministrazione di questi fondi in sede locale non è attribuita alla regione ma alle province, che hanno la competenza in materia.

Gli emendamenti Almirante 17. 3 e Biondi 17. 1 meritano una motivazione più attenta. Va intanto osservato che lo stesso Movimento sociale italiano aveva presentato una formulazione del suo emendamento diversa da quella che discutiamo in questo momento. Infatti, il testo dell'emendamento stampato accettava il doppio criterio di ripartizione della proporzione etnica, tanto per intenderci, e dell'effettivo bisogno, per gli stanziamenti sociali e culturali, mentre non lo accettava per gli stanziamenti assistenziali; nel nuovo testo, invece — evidentemente vi è stato un ripensamento — si respinge questo doppio criterio anche per gli stanziamenti sociali e culturali. Ma già questo errore indica che anche nei colleghi del Movimento sociale italiano, in un certo momento almeno, si è fatta sentire la validità dell'esigenza, riconosciuta per altro anche dai colleghi liberali, perché non la negano con il loro emendamento, di contemperare queste esigenze del bisogno e dell'attribuzione ai vari gruppi secondo la loro consistenza.

Infatti, nel secondo capoverso dell'articolo 17, non si è voluto stabilire nessun criterio rigido in questa materia, ma si è introdotta invece una duplicità di criteri, che fra di loro si debbono contemperare nell'uso di questi stanziamenti tra i due gruppi etnici a rispetto del principio di parità e di salvaguardia, sia il criterio del bisogno individuale, del bisogno di gruppo, del bisogno di categoria, che evidentemente è un criterio di buona e giusta amministrazione.

La formula proposta dai colleghi liberali, che anticipano il criterio del fabbisogno e rendono secondario quello della ripartizione per gruppo, non muta di molto il contenuto del testo del Governo e della Commissione, perché è evidente che anche in quest'ultimo testo i due criteri sono bilanciati fra di loro; sono criteri che debbono contemperarsi fra di loro nella pratica concreta dell'amministrazione.

Sempre in virtù di questa scelta di una elasticità di criteri che non sempre sono contraddittori, la Commissione ha ritenuto di dover accettare l'emendamento Luzzatto, che in-

troduce un altro elemento di contemperazione della rigidità dell'uno o dell'altro dei due criteri, in quanto — facendo salva per i casi straordinari e per esigenze particolari una maggiore discrezionalità dell'amministrazione — rende possibile un adeguamento alla realtà effettiva dei bisogni di questi stanziamenti.

Per questi motivi, signor Presidente, confermo il parere contrario agli emendamenti De Marzio 17. 2, Almirante 17. 3 e Biondi 17. 1 e il parere favorevole all'emendamento Luzzatto 17. 4.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto ha esposto l'onorevole Delfino a nome del nostro gruppo a proposito del primo comma dell'articolo 17. Quanto al secondo comma, che è oggetto dei diversi emendamenti, desidero fare qualche rapida osservazione. Noi insistiamo sui nostri emendamenti e particolarmente sull'emendamento 17. 3 nel nuovo testo. Non vi è stato un ripensamento né una crisi di coscienza da parte del gruppo del Movimento sociale italiano; noi intendiamo affermare con forza il nostro punto di vista contrario all'introduzione di quella che i colleghi della *Volkspartei* chiamano la *Proporz* in questa legge, cioè la proporzionale etnica. È vero che il problema si porrà in tutta evidenza alla nostra attenzione quando discuteremo dell'articolo 44, però il lasciar passare in silenzio, o quasi, il secondo comma dell'articolo 17 avrebbe rappresentato, da parte nostra almeno, la lesione di un principio che intendiamo asserire con forza.

È per questo, non per un ripensamento; è per accrescere forza — se possibile — alle nostre argomentazioni che abbiamo voluto rendere più drastico il nostro emendamento, e cioè riferirlo non soltanto all'assistenza ma anche alle altre voci qui contemplate.

Quanto all'emendamento del gruppo liberale, debbo dire che noi fin qui abbiamo volentieri appoggiato con le nostre modeste forze e approvato tutti gli emendamenti presentati dai colleghi liberali; in questo caso dobbiamo fare un'eccezione perché la pensiamo in guisa diversa e anzi ci stupisce un poco che il principio della *Proporz* sia accettato, in questo caso, dal gruppo liberale.

Quanto all'emendamento del gruppo socialproletario testé illustrato e che la maggioranza

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

della Commissione accetta, dichiariamo di accoglierlo anche noi, ritenendo che esso rappresenti un correttivo dell'impostazione dell'articolo.

Dopo avere annunciato il nostro voto favorevole, posso in tutta serenità rilevare che anche da parte del gruppo socialproletario vi è stato un ripensamento, anche se in senso contrario a quello che viene a noi attribuito. Parlando infatti di questa norma, l'onorevole Boiardi ha avuto occasione di dire in questa aula che « la percentuale etnica applicata persino alla distribuzione dei fondi relativi all'assistenza si risolve in un'autentica mostruosità ». Dato questo severo giudizio del PSIUP, ci saremmo attesi un atteggiamento diverso da quello che è stato assunto.

Del resto lo stesso relatore di minoranza onorevole Luzzatto, proprio su questa norma si era espresso in modo altrettanto severo, scrivendo fra l'altro: « Il medesimo principio vale peraltro anche per l'assistenza, per la quale sarebbe assurdo e ingiusto e in violazione del principio di eguaglianza il riferimento al riparto proporzionale secondo i gruppi linguistici. Quanto meno, per questo, occorrerebbe modificare l'articolo 17 del disegno di legge ».

Non riteniamo che la limitata modifica che viene ora proposta tenga conto dell'esigenza prospettata dall'onorevole Luzzatto e ci duole che da parte del gruppo del PSIUP vi sia stato un passo indietro, del quale comunque prendiamo atto, rispetto all'impostazione originaria. In ogni modo poiché questo passo indietro rispetto alla posizione del PSIUP rappresenta, dal nostro punto di vista, un passo avanti nei confronti del testo originario del disegno di legge, non vogliamo far mancare il nostro sereno assenso all'emendamento.

SCOTONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOTONI, *Relatore di minoranza*. Desidero annunciare la nostra astensione sugli emendamenti 17. 3. (ora modificato) e 17. 1., il voto favorevole all'emendamento 17. 4. e l'astensione sull'intero articolo.

Quanto abbiamo avuto occasione di dire in sede di discussione generale a proposito degli aspetti deteriori di questo articolo rimane, anche se per ragioni di brevità rinunzio a riprendere quelle argomentazioni.

Sappiamo anche, però, come si è svolto il dibattito e ciò che sta dietro questo provve-

dimento. Non abbiamo alcuna difficoltà a dire che saremmo inclini a votare contro questo articolo, come contro altri di questo disegno di legge (*Commenti all'estrema destra*); ma poiché vi è una determinata situazione della quale ci rendiamo conto, ci limitiamo ad astenerci, dando dimostrazione di un certo senso di responsabilità.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo al nostro esame ha effettivamente una particolare importanza perchè, come è stato dianzi osservato, introduce per la prima volta nel testo della legge il tema della proporzionale etnica, che si svilupperà negli articoli successivi, per trovare soprattutto nell'articolo 44 il momento più intenso di confronto tra le due opinioni che si sono nettamente manifestate nel corso di questo dibattito; opinioni l'una favorevole e l'altra contraria al principio della proporzionale etnica ma che, come ho avuto occasione di rilevare a conclusione del dibattito in Commissione, il Governo rispetta, pur esprimendo piena adesione alle tesi espresse dal relatore di maggioranza.

Si tratta di un problema molto serio e impegnativo, sul quale avremo modo di ritornare, soprattutto in sede di esame dell'articolo 44, e la cui valutazione riflette la diversa logica alla quale si ispirano le contrapposte visioni della maggioranza e dell'opposizione.

È evidente che, se venisse abbandonato il principio della proporzionale etnica, verrebbe meno una delle strutture portanti del provvedimento. È opportuno mettere in evidenza sin da ora tale aspetto della questione, anche se a proposito dell'articolo 14 l'importante tema viene soltanto introdotto e con il correttivo opportunamente suggerito dagli onorevoli Boiardi e Luzzatto, con un emendamento al quale il Governo manifesta parere favorevole. Detto questo e spiegato come, per ragioni di coerenza logica e di intelaiatura generale di questo provvedimento, il Governo è contrario a tutti gli altri emendamenti e concorda con le conclusioni del relatore per la maggioranza onorevole Ballardini, all'onorevole Delfino, scherzosamente, ma molto cordialmente dico che egli non dovrebbe gravare il già pesante compito del sottosegretario di Stato per l'interno in questa sede interrogandolo sul destino della programmazione.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

Il disegno di legge al nostro esame è sotto questo profilo, per quel che riguarda le prime parole che sono state scritte, abbastanza possibilista. Mi pare che esso assume l'esistenza delle norme sulla programmazione in forma molto remota.

D'altra parte non ho ben capito per quale motivo l'onorevole Delfino — lo dico molto cordialmente e rapidissimamente, perchè non voglio fare polemiche in questa sede — sia così pessimista e non ho capito il senso di certe sue digressioni sull'incremento e decremento delle attività industriali. Egli ha affermato che non vi sarebbero incrementi nella provincia di Bolzano, ma egli stesso tra le altre cose ha sottoscritto, insieme con tutti i colleghi del suo gruppo, un emendamento che questo incremento dà per così sicuro che lo vuole attribuire sia pure a un organo più massiccio e più vasto come la regione, e ciò in base a un emendamento all'articolo 3 presentato dal Movimento sociale italiano.

DELFINO. Non è di oggi la polemica contro la zona industriale di Bolzano.

PRESIDENTE. Onorevole Sarti, ella sta esprimendo il parere sull'emendamento.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Almirante, mantiene l'emendamento De Marzio 17. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Delfino, mantiene il suo emendamento 17. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Biondi, mantiene il suo emendamento 17. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIONDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Luzzatto 17. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo:

All'ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

17. 4. **Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.**
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso con l'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ARMANI, *Segretario*, legge:

I commi secondo e quarto dell'articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

18. 2. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Meticacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antosino, Turchi.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

ABELLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. L'articolo 18 del disegno di legge prevede una modifica dell'articolo 19 dell'attuale statuto che stabilisce che l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere subordinato al requisito della residenza nel territorio della regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni.

Ora a noi sembrava che, almeno nello spirito con il quale la maggioranza ci ha portato questo provvedimento, la vecchia norma, che esiste solo nello statuto della regione Trentino-Alto Adige, sarebbe stata abrogata. Infatti, non vi è più motivo di mantenere una norma che limita praticamente nel territorio della provincia di Bolzano il diritto elettorale, e quindi i diritti civili degli italiani in quella zona.

Tra l'altro la norma non era imperativa, nel senso che lo statuto, all'articolo 19, non prevedeva automaticamente la necessità della residenza per tre anni, ma diceva che il diritto poteva essere subordinato alla residenza.

È interessante vedere come è stato interpretato il verbo « poteva » dalla minoranza di lingua tedesca la quale nel 1952 non stabilì il principio della residenza (essendo sua facoltà stabilirlo) perché in quel momento si era in presenza del problema dei riopianti: se avessero stabilito il principio della residenza ininterrotta per tre anni, molti cittadini riopianti di lingua tedesca non avrebbero potuto votare.

Subito dopo, però, con faziosità veramente inconcepibile — perché sul terreno pratico, sul piano cioè dei risultati elettorali, il fatto che questa norma vi sia o non vi sia non mi pare possa avere sostanziali conseguenze in quelle province e in particolare nella provincia di Bolzano — quello che nel 1952 il consiglio regionale non aveva stabilito fu stabilito quando il problema per i riopianti di lingua tedesca non esisteva più e questa norma colpiva soltanto i cittadini italiani.

Onorevole sottosegretario, ella diceva poco anzi che la norma precedente investiva l'intero problema; ma io desidero sottolineare qual è lo spirito, perché questo è veramente un atto di faziosità e così noi lo consideriamo.

Se a un certo momento la minoranza di lingua tedesca non aveva nemmeno ritenuto di poter adottare la norma prevista dall'articolo 19 dello statuto, per favorire i riopianti — e questo lo comprendiamo benissimo — non vedo perché oggi dobbiamo mettere in condizione degli altri cittadini, che per ragioni evidente-

mente di lavoro si trasferiscono nelle province di Trento o di Bolzano, di restare ininterrottamente per quattro anni — oggi non si tratta più di tre anni — senza diritto di voto, e questo non con la facoltà della regione, ma con una norma rigida di carattere nazionale da introdurre nello statuto.

E vi è qualcosa di più. A parte il problema specifico di carattere morale che rende questa norma, se mi si consente, alquanto antipatica, nel momento in cui si dice che questo « pacchetto » potrebbe migliorare i rapporti tra le minoranze di lingua tedesca e il cittadino italiano, vi è anche un problema di carattere costituzionale.

Con questa norma si impedisce di fatto, per quattro anni, ai cittadini che emigrano nella zona di Trento e di Bolzano, di poter votare.

Dobbiamo tener presente che quando si è fatto lo statuto precedente non esisteva la norma in base alla quale ciascuno deve votare nel paese di residenza. A quel tempo un cittadino italiano che si trasferiva, ad esempio, da Torino a Bolzano e non aveva i tre anni di residenza, non veniva iscritto nelle liste elettorali di Bolzano ma, in base alla legge elettorale vigente in quel momento, rimaneva iscritto nelle liste elettorali di Torino.

Siccome esiste ora una norma generale in base alla quale con il trasferimento di residenza automaticamente si trasferisce anche l'elettorato attivo, è chiaro che noi verremmo a creare una particolare categoria di cittadini i quali per quattro anni non possono partecipare né alle elezioni regionali né a quelle provinciali e comunali.

Questa norma, evidentemente, è oltre tutto e anche sotto questo aspetto assolutamente incostituzionale.

Chiediamo pertanto la soppressione dell'articolo e, in linea subordinata, dichiariamo che voteremo a favore dell'emendamento Luzzatto 18. 3, il quale risolve il problema almeno della privazione dei diritti elettorali sul terreno amministrativo, per quattro anni, al cittadino italiano.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: Per l'elezione dei consigli regionali e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 29, durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

18. 3.

Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

BOIARDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOIARDI. Signor Presidente, proprio per evitare che vi siano complicazioni e confusione in questo ambito, come è stato ora rilevato dall'onorevole Abelli, noi abbiamo presentato questo emendamento aggiuntivo in base al quale risulta chiaro che nel quadriennio, non ancora concluso, di residenza nella regione del Trentino-Alto Adige, l'esercizio del voto sia assolutamente garantito nel comune di precedente residenza.

Noi crediamo che questa precisazione serva ad evitare, in un campo del resto così delicato, ogni confusione, che, a nostro avviso, potrebbe facilmente determinarsi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo capoverso.

18. 1. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quillieri, Serrentino.**

MONACO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. L'innovazione introdotta con il capoverso dell'articolo 18 di cui chiediamo la soppressione costituisce un grave colpo per gli italiani di Bolzano. Infatti, il numero degli elettori di lingua italiana nel Trentino-Alto Adige diminuirà enormemente. Si pensi a tutti quegli impiegati e funzionari statali, ed in particolare delle ferrovie, per i quali i trasferimenti sono all'ordine del giorno nella loro carriera e che quindi si troverebbero a non poter esercitare un diritto sancito dalla Costituzione, anzi il diritto per eccellenza in uno Stato democratico.

Nonostante quanto previsto in contrario in tutto il resto del « pacchetto » e che è ricordato nell'articolo in esame, il nostro emendamento chiede la soppressione soltanto di quella parte della norma che richiede il requisito della residenza quadriennale. L'emendamento testé illustrato dall'onorevole Boiardi rappresenta una soluzione intermedia e noi eventualmente, qualora il nostro emendamento dovesse essere respinto, voteremo a favore dell'emendamento Luzzatto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario agli emendamenti 18. 1. e 18. 2. e parere favorevole all'emendamento 18. 3.

Il testo del primo capoverso dell'articolo 18 merita di essere difeso perché l'aumento del numero dei consiglieri regionali non è stato stabilito a capriccio. Dobbiamo rilevare che l'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e delle rispettive province è un *unicum* nell'ordinamento della Repubblica e ha il grande pregio di fondere la funzione di consigliere provinciale con quella di consigliere regionale. Non abbiamo, quindi, una duplicazione di eletti, ma una duplicazione di incarichi in una sola persona. Attraverso questa fusione della duplice qualifica si evita la proliferazione degli eletti.

Si tratta di un fatto che, a mio avviso, deve essere riconosciuto come positivo. Però, questa situazione crea gravi difficoltà in relazione alla esigenza di eleggere gli organi dei tre enti, perché questi consiglieri regionali, che sono anche consiglieri provinciali, devono concorrere a formare l'ufficio di presidenza dei tre consigli, la giunta regionale, le due giunte provinciali, le presidenze delle commissioni legislative, ecc., per cui il numero degli attuali consiglieri regionali è diventato assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze funzionali degli organi. Ecco perché si è pensato di estenderne il numero, facendolo però diventare fisso, come avviene per i deputati ed i senatori, e stabilendo un criterio di ripartizione proporzionale tra le due province, a seconda della loro evoluzione demografica.

Per quel che attiene al secondo comma dell'articolo, si osserva che esso rappresenta una modifica di un principio che è già vigente. Infatti, nell'articolo 19 del vigente statuto si afferma il principio dell'obbligatorietà della residenza per l'acquisizione del diritto elettorale.

ABELLI. Possibile.

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Esatto. Con questa norma, l'obbligatorietà non è più « possibile », ma viene sancita nel testo stesso della legge, mentre la durata della residenza necessaria per acquisire il diritto elettorale viene portata da tre a quattro anni. Si tratta di una norma tipica, direi, di salvaguardia delle minoranze linguistiche, perché, specialmente con la legislazione attuale in materia di residenza, con i relativi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

riflessi sulla residenza elettorale, un governo che volesse operare una sopraffazione nei confronti di una determinata minoranza, potrebbe benissimo favorire una immigrazione, anche soltanto transitoria, anche soltanto apparente, con trasferimenti di residenza massicci nell'imminenza delle elezioni; il che comporterebbe un aumento degli iscritti nelle liste elettorali dei cittadini di lingua diversa da quella delle minoranze che sono tutelate, e al momento delle elezioni determinerebbe degli spostamenti nel rapporto di potere dei gruppi presenti.

Quindi, ripeto, è una norma di salvaguardia tipica, presente in tutti gli ordinamenti in cui c'è una tutela. D'altra parte non contraddice i diritti fondamentali dei cittadini: non è che si escluda il diritto di votare in regione per colui che in regione abbia delle radici effettive, perché colui che emigra in regioni, che vi risiede, che vi lavora, vi opera, che vi ha la sua famiglia, dopo un certo numero di anni, quando cioè la sua residenza ha cominciato a porre delle radici, diviene cittadino di pieno diritto in regione. Quindi non è che questa norma possa costituire un limite alla immigrazione o alla libertà di circolazione; né costituisce un limite al diritto elettorale in senso generale, giacché senz'altro deve ritenersi, si è sempre ritenuto che, anche nel testo così come è formulato, il diritto elettorale viene conservato nel quadriennio nel comune di origine. In ogni caso, per rendere esplicito ciò che si ritiene già implicito in questo contenuto, e per evitare ogni possibilità di dubbio, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di dover accettare l'emendamento Luzzatto che risolve in maniera limpida e sicura questo problema. Il cittadino che emigra in provincia di Bolzano e che non abbia ancora maturato il quadriennio che gli permette di acquisire il diritto di voto, conserva evidentemente il suo diritto elettorale nel comune di origine.

Per questi motivi, signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 18. 2 e 18. 1; parere favorevole, invece, all'emendamento Luzzatto 18. 3.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, i motivi della nostra opposizione all'intero articolo, e quindi al primo

comma, sono stati illustrati dall'onorevole Abelli, per cui non insisto. Debbo dire qualche cosa a proposito del secondo comma, poiché su di esso convergono emendamenti anche di parte non nostra, e in particolare su questi emendamenti si è intrattenuto il relatore di maggioranza.

In primo luogo io debbo confermare, a proposito del secondo comma, la tesi sostenuta dall'onorevole Abelli, vale a dire la tesi relativa ad un vero e proprio vizio di incostituzionalità. Ho visto un suo sorriso, onorevole Ballardini, perché si tratta di una legge costituzionale. Ma ella sa meglio di me, anzi mi insegna per la lunga dimestichezza con la Commissione affari costituzionali, che una legge costituzionale può essere viziata di incostituzionalità quando per avventura una sua norma sia in contraddizione con il contesto, con lo spirito, con la lettera della Costituzione, e soprattutto con quelli che nella Costituzione si intitolano « Principi fondamentali » della Costituzione stessa. Quando io dico ciò intervengo anche a favore della minoranza di lingua tedesca — ammesso che si possa parlare ormai di una minoranza di lingua tedesca nella provincia di Bolzano — perché tra i principi fondamentali vi sono anche quei principi ai quali si appella in questo momento la comunità di lingua tedesca per ottenere quello che sta ottenendo. È molto pericoloso ledere i principi fondamentali di una Carta costituzionale attraverso norme approvate con disegni di legge che abbiano della costituzionalità, come in questo caso, l'iter, l'apparenza, la procedura, ma non la sostanza. Ora, qui si viola uno dei principi fondamentali, il fondamentale fra i principi fondamentali della Carta costituzionale, poiché si viola la parità dei diritti tra i cittadini.

E poiché in quel principio costituzionale fondamentale si dice che non la si può violare per motivi di razza, mentre qui la si viola esattamente avendo presenti i motivi di razza, di differenziazione etnica e linguistica, siamo in piena violazione di uno dei principi fondamentali della Carta costituzionale: il che è particolarmente grave.

In sostanza che cosa accade? Ella dice: chi abbia radici serie in provincia di Bolzano, cioè chi vi abbia stabilito la propria residenza non per una occasionale macchinazione a scopi elettorali ma perché effettivamente vuole vivere, lavorare e trapiantare lì la sua famiglia, non corre rischi in quanto la Commissione, per rendere esplicito ciò che era implicito, concede in ogni caso a chi si

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

dovesse trasferire la possibilità di votare altrove e statuisce che occorrono quattro anni — periodo ragionevole secondo lei — per dimostrare che le radici ci sono effettivamente. Io non so perché quattro anni siano un periodo ragionevole per dimostrare che si sono fissate le proprie radici in provincia di Bolzano.

Nel 1948 tre anni sembravano un periodo ragionevole. Adesso quattro anni sembrano essere un periodo ragionevole. È molto difficile stabilire se le radici siano serie dopo quattro anni o dopo tre anni o dopo due anni o dopo un anno. Per avventura un anno o sei mesi potevano anche bastare per stabilire se si trattasse di una manovra elettorale o anche 71 giorni dato che le campagne elettorali politiche durano 70 giorni; 71 giorni sono un periodo ragionevole per stabilire che non si tratta di una macchinazione elettorale ma di altri motivi. Quindi il fatto dei quattro anni è comunque iniquo e pretestuoso, nelle motivazioni che ella si è onorato darne.

Ma c'è un altro ostacolo più grave, onorevole Ballardini. Se non ci fosse questo aggettivo « ininterrotta », se si parlasse semplicemente di residenza per quattro anni in provincia di Bolzano, le nostre difficoltà sarebbero indubbiamente minori e il nostro riconoscimento della buona volontà altrui sarebbe indubbiamente maggiore. Invece l'aggettivo « ininterrotta » ci turba molto.

Quali sono infatti le condizioni del lavoro in ogni parte d'Italia e non soltanto in provincia di Bolzano? Forse ignorate che vi è una emigrazione stagionale? Voi non lo potete ignorare. Forse ignorate che a livello di funzionari vi sono dei trasferimenti che possono durare per un anno o due, in missione, in servizio e dopo i quali il funzionario può essere ridestinato alla provincia d'origine?

L'aggettivo « ininterrotta » che cosa determina? Determina il fatto che se si interrompe la residenza in ipotesi limite (che io stesso considero astratta) per un giorno, si debba ricominciare il ciclo dopo quel giorno. A questo punto la sorte dei cittadini italiani, dei lavoratori italiani in particolare, in provincia di Bolzano, per motivi che voi sapete e che ho richiamato alla vostra attenzione, diventa assolutamente precaria dal punto di vista del godimento dei propri diritti elettorali.

Accettiamo anche noi l'emendamento presentato dai colleghi di parte socialproletaria per dimostrare ancora una volta che se si può contribuire a migliorare e a rendere meno peg-

giore questo disegno di legge che noi consideriamo iniquo, siamo a disposizione. Ma i colleghi di parte socialproletaria riconoscano, con altrettanta serenità, che si tratta di una « pezza di colore » come si dice a Napoli, di un rimedio molto parziale, che si tratta per lo meno di dire ai cittadini di lingua italiana che abbiano dovuto interrompere la loro residenza in Alto Adige e quindi abbiano perduto il loro diritto elettorale in Alto Adige: voi non siete degli apolidi, voi potete votare in altra parte d'Italia. E non è vero, onorevole Ballardini, che questo fosse implicito ai sensi della legislazione vigente; era implicito ed esplicito esattamente il contrario ai sensi di una legge recente che il Parlamento ha approvato in relazione all'elettorato. Meno male che ora accettate questo emendamento, cosicché il povero cittadino lavoratore italiano, che non possa votare in Alto Adige perché ha dovuto interrompere per motivi di lavoro e non per pretesti elettorali la propria residenza a Bolzano, voterà dove ha dovuto, anche temporaneamente, andare a risiedere. Ciò non toglie, ripeto, che la norma sia iniqua anzi la vostra accettazione di questo emendamento socialproletario dimostra, se ve ne fosse bisogno, ancora maggiormente che avete coscienza della iniquità di questa norma.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, poche parole per dichiarare che concordo con le conclusioni del relatore Ballardini il quale ha spiegato in modo abbastanza esplicito e convincente che il significato delle modifiche che vengono introdotte al vecchio articolo 19 è quello di una clausola di salvaguardia delle minoranze linguistiche. Mi pare banale ed ovvio, ma forse necessario richiamarci tutti alla logica di questo provvedimento di cui si può essere oppositori o sostenitori, ma quando se ne è sostenitori, non si può che cercare di tradurre in qualche misura pratica le esigenze che ne sono base.

Certo, il Governo non vorrebbe essere ritenuto capace di fare quelle operazioni elettorali nelle quali si dice avesse raggiunto un alto grado di specializzazione il mio grande conterraneo Giovanni Giolitti, il quale aveva provocato la reazione di Salvemini a proposito della elezione mi pare del deputato De Bellis nel collegio di Gioia del Colle, che portò, appunto, al libro *Il ministro della malavita*, proprio usando un sistema come quello che ades-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

so si è voluto scongiurare, cioè facendo iscrivere nelle liste elettorali di quel lontano collegio tutta la forza pubblica, i carabinieri, gli amici e i familiari che erano disponibili per poter portare alla Camera un deputato di stretta osservanza governativa.

Si può discutere sul fatto dei quattro anni che dilatano il periodo di tempo che era stato precedentemente previsto. Ovviamente questo è stato uno dei punti su cui si è discusso nelle trattative che hanno preceduto la formulazione del « pacchetto »; mi pare che l'accettazione, che anche il Governo è lieto di annunciare, dell'emendamento Luzzatto valga ad attenuare in modo decisivo gli inconvenienti che avrebbero potuto derivare dalla lettera di questo provvedimento. Pertanto, signor Presidente, confermo il parere contrario del Governo agli emendamenti De Marzio 18. 2 e Biondi 18. 1 e l'adesione all'emendamento Luzzatto 18. 3.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 18. 2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 3 Luzzatto, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Monaco, mantiene l'emendamento Biondi 18. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo ?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso con l'emendamento testé approvato.
(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO